

COSA RESTA DELL'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO NEL CAMMINO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2019 ALLA RIFORMA DELLO SPORT

di *Laura Santoro*

(Professore ordinario di Diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo)

SOMMARIO: 1. – L'11 settembre della giustizia sportiva e la risposta del legislatore statale: il d.l. n. 115/2018; 2. – Il nuovo assetto del CONI nella Legge di Stabilità 2019; 3. – Il riordino del CONI alla luce dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella L. delega n. 86/2019; 4. – La nozione di sport nella legge di Riforma; 5. – La 'prestazione' sportiva nella nuova configurazione del rapporto di lavoro sportivo; 5.1.- Patrimonialità della prestazione sportiva e principio di gratuità nello sport; 6 – Il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche.

1. La Riforma dello Sport, avviata con la legge delega 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»¹, è giunta a definizione il 26 febbraio 2021, a ridosso della scadenza del termine per l'adozione dei decreti attuativi, con l'approvazione di cinque decreti legislativi².

Delle deleghe assegnate dalla L. 86/2019 è rimasta inattuata quella, più rilevante tra tutte dal punto di vista politico istituzionale, contenuta nell'art. 1, concernente «l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo» finalizzate al «riordino del CONI e della disciplina di settore».

Si è trattato di un *iter* legislativo particolarmente travagliato, che ha risentito dell'intervenuta modifica della compagine di governo con la fuoriuscita della componente leghista, nel cui alveo la legge delega era stata concepita nel solco della profonda trasformazione del sistema sportivo già tracciato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019, art. 1, commi 629 – 633)³.

Detta trasformazione ha origine dalle note vicende che hanno interessato il mondo del calcio agli inizi della stagione sportiva 2018/2019, coinvolgendo la giustizia sportiva e quella statale con frizioni anche gravi al loro interno, e che hanno preso avvio dalla impugnazione da parte del Novara calcio innanzi alla giustizia sportiva del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC che, nel «fissare i criteri e le procedure (...) per l'integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e Serie B 2018/2019», aveva, tra l'altro, stabilito che dovessero essere escluse dalle procedure di ripescaggio le società sanzionate in via disciplinare nei tre anni precedenti per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori⁴. L'accoglimento da parte del Tribunale Federale

¹ in *G.U., Serie Generale*, n. 191 del 16 agosto 2019.

² Si tratta del d.lgs. n. 36/2021 intitolato «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», in *G.U., Serie Generale*, n. 67 del 18 marzo 2021; del d.lgs. n. 37/2021 intitolato «Attuazione dell'art. 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo», in *G.U., Serie Generale*, n. 67 del 18 marzo 2021; del d.lgs. n. 38/2021 intitolato «Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi», in *G.U., Serie Generale*, n. 68 del 19 marzo 2021; del d.lgs. n. 39/2021 intitolato «Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi», in *G.U., Serie Generale*, n. 68 del 19 marzo 2021; e, infine, del d.lgs. n. 40/2021 intitolato «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali», in *G.U., Serie Generale*, n. 68 del 19 marzo 2021.

³ in *G.U., Serie Generale*, n. 302 del 31 dicembre 2018, *Suppl. ordinario* n. 62.

⁴ Delibera del Commissario Straordinario della FIGC in *Allegato A* al *C.U.* n. 54 del 30 maggio 2018, recante «Criteri e procedure per l'integrazione degli organici dei campionati professionistici di serie A e di serie B 2018/2019», la quale ha

Nazionale della FIGC⁵ del ricorso del Novara calcio diede la stura ad una serie di ricorsi ad opera delle società controinteressate⁶, anche in ragione dell'intervento del legislatore federale nel frattempo operato sul format del campionato, con la riduzione delle squadre ammesse a partecipare da ventidue a diciannove, che culmineranno nel, così da noi denominato, '11 settembre della giustizia sportiva'⁷.

previsto che, qualora si verificassero eventuali vacanze di organico all'esito delle verifiche da parte della Co.Vi.So.C., debba procedersi alle conseguenti integrazioni mediante elaborazione di una speciale graduatoria, stilata sulla base di tre criteri di merito cui veniva assegnato un diverso peso: 1) la classifica finale dell'ultimo campionato, con peso pari al 50% del punteggio complessivo; 2) la tradizione sportiva della città, con peso pari al 25% del punteggio complessivo; 3) il numero medio di spettatori allo stadio dalla stagione 2012/2013 alla stagione 2016/2017, con peso pari al 25% del punteggio complessivo. Si prevedevano, inoltre, alcune condizioni ostative al ripescaggio, tra cui l'aver scontato nelle ultime due stagioni (ovvero il fatto di dover scontare nella stagione 2018/2019) sanzioni per illecito sportivo o per violazione del divieto di scommesse, oppure l'aver scontato, nelle ultime tre stagioni, sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati. Il Novara calcio fondava il suo ricorso sul motivo della pretesa violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, giacché le sopradette condizioni ostative all'accoglimento della domanda di iscrizione al campionato avrebbero rappresentato delle sanzioni correlate ad illeciti disciplinari rispetto ai quali le stesse sanzioni non sarebbero state già previste al tempo della loro commissione.

⁵ Decisione del TFN in C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 7/TFN del 17 luglio 2018), reperibile *on line* sul sito istituzionale della FIGC all'indirizzo: <https://www.figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/provvedimenti/tribunale-federale-nazionale>.

⁶ Le società Ternana, Pro Vercelli e Robur Siena hanno promosso ricorso avverso la decisione del TFN innanzi alla CFA che ha confermato la decisione di primo grado (CAF, Sezioni un. in C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018 - dispositivo pubblicato sul C.U. n. 7/CFA del 1° agosto 2018, reperibile *on line* sul sito istituzionale della FIGC all'indirizzo: <https://www.figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/provvedimenti/corte-federale-appello-ricerca>). Seguivano i ricorsi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport nn. 69/2018, 70/2018 e 71/2018 azionati, rispettivamente, dalla Ternana Calcio S.p.A., dalla A.C. Pro Vercelli e dalla Robur Siena S.p.A., tutti vertenti contro la summenzionata decisione della CFA, definiti con la decisione del Collegio di Garanzia, Sez. unite, 11 settembre 2018, n. 664. In seno ai predetti ricorsi veniva promossa istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento del Commissario Straordinario, oggetto di impugnazione nei giudizi endofederali; richiesta che veniva accolta dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport con provvedimento monocratico (decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 agosto 2018, che è menzionato nel successivo provvedimento collegiale di conferma n. 664 del 7 settembre 2018, consultabile *on line* all'indirizzo: https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/DecretoCollegiale_-_Ricc._69-70-71_2018.pdf), con il quale al contempo si rinviava al mese di settembre l'udienza per la trattazione nel merito della causa. Nelle more era intervenuto il provvedimento di esclusione dal campionato di Serie B delle squadre del Bari, Cesena ed Avellino, perché ritenute sprovviste dei requisiti per l'ottenimento della licenza nazionale, con le conseguenti richieste di iscrizione allo stesso campionato da parte di altre sei società, cui si contrapponevano, per altro verso, le delibere della LNPNB, assunte nelle assemblee dei giorni 10 luglio 2018 e 30 luglio 2018. In particolare, nell'assemblea di Lega del 10 luglio veniva accolta all'unanimità la proposta del Brescia calcio di chiedere alla Federazione il blocco, fin dalla stagione attuale, dei ripescaggi, nel caso di mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie BKT, fino a un massimo di 20 società", con successiva conferma nell'assemblea del 30 luglio (i relativi comunicati stampa sono consultabili *on line* sul sito istituzionale della LNPNB all'indirizzo: <https://www.legab.it/comunicazioni-e-diritti-tv/?t=Comunicati%20Stampa>). Veniva, quindi, modificato il format del campionato con la riduzione delle squadre partecipanti dall'originario numero di ventidue, dapprima, a venti e, poi, a diciannove, cui facevano seguito le delibere federali (delibere del Commissario Straordinario della FIGC pubblicate in CC.UU. nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018) con cui, conseguentemente, si modificavano le N.O.I.F., disponendo al contempo di non procedere all'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B, revocando il precedente C.U. n. 54 del 30 maggio 2018; seguiva, quindi, la determinazione della LNPNB di definizione del calendario del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019 a diciannove squadre (Comunicato stampa LNPNB n. 10 del 13 agosto 2018, consultabile *on line* sul sito istituzionale della LNPNB). Delle società rimaste così escluse, il Catania calcio impugnava i predetti provvedimenti della FIGC e della LNPNB innanzi al TFN, dando avvio al procedimento in cui si costituiva il Novara calcio, formulando al contempo autonomo ricorso, mentre le società Ternana calcio e Pro Vercelli ricorrevano direttamente al Collegio di Garanzia dello Sport, richiamandosi alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI (n. 1550 del 4 maggio 2016), che stabiliva la devoluzione al Collegio di Garanzia dello Sport, quale giudice di merito in unico grado, delle controversie in materia di iscrizione delle società ai campionati professionistici di calcio e di pallacanestro.

⁷ v. L. SANTORO, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: verso nuovi equilibri dopo l'11 settembre della giustizia sportiva*, in *Sport, Benessere, Diritto e società* (ex *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Palermo*), Ristampa aggiornata 2012, pp. 135 ss. Nello scritto si dà conto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport emessa sul ricorso delle società Ternana calcio e Pro Vercelli ai sensi della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI (n. 1550 del 4 maggio 2016), citato nella nota precedente: Nello specifico, le SS.UU. del Collegio di Garanzia

Da allora, un susseguirsi di ricorsi, anche dinanzi alla giustizia amministrativa statale, con esiti pur tra loro contraddittori⁸, che daranno il pretesto al legislatore per intervenire in via di decretazione d'urgenza⁹.

dello Sport, all'esito di due camere di consiglio, emettevano il dispositivo n. 676/18 che, a maggioranza dei suoi componenti, contro l'opinione dissenziente del Presidente dell'organo, dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di competenza (il dispositivo n. 676/18 e la successiva decisione, completa di motivazioni, depositata il 25 settembre 2018, n. 62/18 sono consultabili *on line* sul sito istituzionale del CONI all'indirizzo: <https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/collegio-di-garanzia-dello-sport/giudizi/giudizi-2018.html>.) Tale decisione veniva motivata in base all'esclusione dei predetti ricorsi dall'ambito di applicazione della citata deliberazione n. 1550 e l'affermazione, invece, della competenza del TFN, in primo grado, e della CFA in appello, quali giudici cui proporre il ricorso per «l'annullamento delle delibere della Federazione», con la conseguenza fatale, a carico delle società ricorrenti, di dover avviare dal principio il giudizio innanzi al TFN a campionato ormai iniziato.

⁸ Sulla base della decisione delle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport n. 62/2018 venivano, altresì, dichiarati improcedibili (con decisione SS.UU., 11 settembre 2018, n. 677/18) i ricorsi precedentemente proposti dalle stesse società Ternana calcio e Pro Vercelli, unitamente alla Robur Siena, rispetto ai quali, come detto in nota 6, era stato, invece, precedentemente emesso il provvedimento presidenziale (n. 544/18), confermato con provvedimento collegiale (n. 664/18) di sospensione dell'efficacia della decisione impugnata. A seguito delle decisioni di SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport, le società Ternana e Pro Vercelli adivano il TAR Lazio avanzando istanza di sospensione cautelare (e, successivamente, per motivi in parte diversi, anche il Catania e il Siena) e, contestualmente, instauravano il giudizio innanzi alla giustizia endofederale. In pari data anche la società Robur Siena presentava ricorso innanzi al TFN, il quale, previa riunione dei ricorsi azionati con quelli promossi nel mese di agosto dal Catania calcio e dal Novara calcio, definiva il giudizio dichiarandoli tutti inammissibili per insussistenza di interesse ad agire (decisione del TFN, sez. disc., in *C.U.* n. 22/TFN del 1° ottobre 2018, che dichiara l'inammissibilità dei ricorsi in base alla motivazione della insussistenza dell'interesse ad agire stante il fatto che le ricorrenti non avevano «conquistato sul campo il titolo sportivo necessario alla partecipazione al campionato» e, d'altra parte, il diritto azionato dalle ricorrenti non era «rinvenibile nell'ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali» e l'interesse dalle stesse vantato è da considerarsi ««un interesse semplice [cd. interesse amministrativamente protetto] alla conclusione della procedura [n.d.r.: di integrazione dell'organico del Campionato di Serie B] che non può trovare tutela in questa sede»). La decisione del TFN veniva impugnata innanzi alla Corte Federale d'Appello dalle società Catania calcio, Robur Siena e Pro Vercelli (quest'ultima la impugnava anche innanzi al Tar Lazio). La Corte Federale d'Appello confermava la decisione del TFN, sebbene con la diversa motivazione fondata sull'intervenuta entrata in vigore del d.l. 5 ottobre 2018, n. 115 (decisione della CFA, SS.UU., in *C.U.* n. 54/CFA del 29 novembre 2018; dispositivo in *C.U.* n. 40/CFA del 25 ottobre 2018). Questa decisione veniva, poi, impugnata dalla società Pro Vercelli innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Il Novara calcio, invece, decideva di impugnare la succitata decisione del TFN soltanto innanzi al Tar Lazio, che dichiarava improcedibile il ricorso (con sentenza 17 giugno 2019, n. 7838); seguiva appello innanzi al Consiglio di Stato, il quale definiva, infine, il giudizio con sentenza di rigetto (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 febbraio 2020, n. 1367, consultabile *on line* all'indirizzo: <https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/>). Le istanze cautelari avanzate innanzi al Tar Lazio con i ricorsi delle società Pro Vercelli, Novara calcio e Ternana calcio avverso la predetta decisione del TFN n. 22 venivano, invece, accolti (v. Tar Lazio, sez. I-ter, ord. 24 ottobre 2018, n. 6360, che accoglie l'istanza cautelare della Pro Vercelli; Tar Lazio, sez. I-ter, ord. 24 ottobre 2018, n. 6359, che accoglie l'istanza cautelare del Novara; Tar Lazio, sez. I-ter, ord. 24 ottobre 2018, n. 6357, che accoglie l'istanza cautelare del Novara; i provvedimenti succitati sono consultabili *on line* all'indirizzo: <https://www.giustizia-amministrativa.it>.) mentre venivano rigettate quelle promosse in seno ai ricorsi avverso i dispositivi emessi l'11 settembre 2018 dalle Sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport dalle società Catania calcio, Robur Siena e Ternana (la domanda di sospensione cautelare del dispositivo n. 676/18 delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia presentata dal Catania calcio veniva respinta dal Tar Lazio, sez. I-ter, con ord. 10 ottobre 2018, n. 5948; la domanda di sospensione cautelare del dispositivo n. 676/18 promossa dalla società Robur Siena veniva rigettata dal Tar Lazio, sez. I-ter, con ord. 10 ottobre 2018, n. 5947; la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del dispositivo n. 677/18 delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia, promossa dalle società Ternana e Robur Siena, veniva rigettata con ord. 24 ottobre 2018, n. 6358). Invero, con riguardo a questi ultimi ricorsi, la posizione espressa dal TAR Lazio è risultata altalenante, giacché dapprima si pronunciava, con decreti presidenziali emessi *ante causam* (decr. pres. Tar Lazio, sez. I-ter, nn. 5411 e 5412 del 15 settembre 2018) nel senso dell'accoglimento delle domande cautelari ordinando «il riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ricorso, ai fini del possibile ripescaggio» e, successivamente, dopo che il Presidente del Collegio di Garanzia aveva già convocato per il 21 settembre 2018 l'udienza ai fini della riassunzione ed il riesame dei ricorsi, procedeva due giorni prima di detta udienza alla revoca dei predetti decreti (decr. pres. Tar Lazio, sez. I-ter, nn. 5549 e 5551 del 19 settembre 2018).

⁹ D.l. 5 ottobre 2018, n. 115, in *G.U., Serie Generale*, n. 233 del 6 ottobre 2018, non convertito in legge.

Nella frattura venutasi a creare nel sistema calcistico si è insinuato, dunque, il germe della politica con il disegno di un legislatore statalista, che è chiaramente apparso muoversi nella direzione di ridurre sempre più gli spazi di autonomia dell'ordinamento sportivo.

Di ciò è chiaro indice *in primis*, per l'appunto, il menzionato decreto legge con cui il Governo, dichiarata la «straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa (...) anche in relazione all'esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l'ammissione o l'esclusione dalle competizioni o dai campionati delle società e associazioni sportive professionistiche», ha modificato l'art. 3, comma 1, della L. n. 280/2003 prevedendo che «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche», escludendo al contempo «ogni competenza degli organi di giustizia sportiva», salva l'introduzione da parte del CONI e delle Federazioni sportive, con apposita norma statutaria o regolamentare, di organi di giustizia *ad hoc* cui sia demandata la decisione di tali controversie nel merito e in unico grado con giudizio da definirsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato, scaduto il quale il ricorso deve intendersi respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta è da considerarsi priva di ogni effetto ed è data facoltà di ricorrere al Tar Lazio nei successivi trenta giorni.

Si tratta di uno degli interventi statali più dirompenti nel senso del contenimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, considerato tra l'altro il suo ambito applicativo riferito alle competizioni professionistiche, che rappresentano il cuore del sistema sportivo.

E v'è da notare, in proposito, come neppure nel periodo di straordinaria eccezionalità determinato dalla pandemia da COVID-19, allorché il Governo ha adottato le «Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici» in seno al d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio)¹⁰ si è inteso sopraffare l'ordinamento sportivo escludendo la sua giurisdizione in materia.

Infatti, l'art. 218 del Decreto Rilancio, nel prevedere uno speciale giudizio improntato a semplificazione e particolare speditezza in riferimento ai provvedimenti assunti durante la pandemia dalle Federazioni sportive nazionali relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione dei campionati ed alla definizione delle relative classifiche finali, «nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI e conseguentemente delle federazioni sportive», ha assegnato la relativa competenza, in unico grado con cognizione estesa al merito, al Collegio di Garanzia dello Sport e, soltanto in via di ricorso avverso la decisione da questo emessa, ovvero allorché non sia rispettato il termine di sette giorni per l'emanazione della decisione, al Tar del Lazio con sede in Roma.

Peraltro, il menzionato d.l. n. 115/2018 ha prodotto nei fatti, come il resoconto dei ricorsi giudiziari successivi alla sua emanazione manifestamente rivela, un risultato esattamente contrario all'obiettivo, che ne costituiva la *ratio*, ovvero, come sopra detto, quello di «introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa (...) in relazione all'esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l'ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle società o associazioni sportive professionistiche».

¹⁰ D.l. 19 maggio 2020, n. 43 recante «Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in *G.U., Serie Generale* n. 180 del 18 luglio 2020, *Suppl. ordinario* n. 25.

Sul punto va criticamente osservato - a parte l'improprio riferimento alle associazioni sportive professionistiche che, com'è noto, non possono esistere, stante il requisito della forma giuridica di società di capitali, nella forma della s.p.a. o s.r.l., che è richiesto dalla legge, sia prima che dopo la Riforma dello sport¹¹, per l'esercizio in forma associata di attività sportiva nei settori professionistici¹² - come la soluzione adottata dal Governo, nel senso dell'attribuzione della giurisdizione esclusiva al TAR Lazio delle controversie in merito alla partecipazione alle competizioni sportive professionistiche, disattenda del tutto il sistema dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale disegnato dalla l. n. 280/2003¹³ (di conversione del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante «Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva») alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con le note pronunce n. 49/2011 e 160/2019¹⁴.

Infatti, mentre l'impianto della l. n. 280/2003 si fonda sulla premessa che le controversie concernenti tesserati e affiliati afferiscono alla giurisdizione dell'ordinamento sportivo, salva la rilevanza di situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) che giustifichino la giurisdizione anche dell'ordinamento statale, il d.l. n. 115/2018, invece, prende le mosse dalla premessa esattamente contraria.

Alla base di questa opposta prospettiva di osservazione sta una diversa visione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, come si ricava dall'esame dei due testi di legge. Infatti, se da un lato, com'è noto, la l. n. 280/2003 - all'art. 1 (che fissa i «Principi generali») - dispone che «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale», nessun accenno, neppur minimo, all'autonomia dell'ordinamento sportivo è contenuto nel d.l. n. 115/2018.

Dalla lettura dei lavori preparatori si trae conferma di quanto sin qui detto, là dove, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 220/2003¹⁵ viene operato

¹¹ L'art. 10, comma 1, della L. n. 91/1981 prescriveva che «Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale». Il d.lgs. n. 36/2021 (art. 13), ripetendo quanto era previsto dalla l. 23 marzo 1981, n. 91 (art. 10), prescrive in tali ipotesi l'adozione della forma giuridica costitutiva della società per azioni, ovvero della società a responsabilità limitata con la precisazione, in quest'ultimo caso, della obbligatorietà della nomina del collegio sindacale in ogni tempo, vale a dire anche ove non ricorra alcuna delle seguenti condizioni all'uopo prescritte dall'art. 2477 c.c. (come da ultimo modificato dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, in l. 14 giugno 2019, n. 55), e cioè: a) la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) abbia superato per due esercizi consecutivi il valore limite di 4 milioni di euro in riferimento all'attivo dello stato patrimoniale o ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, ovvero il numero massimo di 20 unità in riferimento ai dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

¹² Va, in proposito, evidenziato come l'improprio riferimento alle associazioni sportive professionistiche sia contenuto anche nello Statuto del CONI (modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1707 del 9 marzo 2022, e approvato con DPCM del 19 luglio 2022) all'art. 12 *ter*, secondo comma, che disciplina la «Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche», mentre è del tutto assente nel Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (Allegato A al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1667 del 2 luglio 2022); segno questo – verrebbe da dire – che, là dove non v'è intervento del Governo sugli atti normativi del CONI, non si pone questione.

¹³ in *G.U. Serie Generale*, n. 243 del 18 ottobre 2003.

¹⁴ In argomento v. G. LIOTTA, *I rapporti giurisdizionali tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo nella l. n. 280/2003*, in G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, V ed., Milano, 2020, p. 367 ss.

¹⁵ D.d.l. n. 4268, d'iniziativa governativa, presentato alla Camera il 20 agosto 2003, consultabile *on line* sul sito istituzionale del Senato all'indirizzo: <https://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/20229.htm>.

il richiamo al principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nella sua più ampia formulazione¹⁶, senza alcuna indicazione in ordine alla sua natura, originaria o derivata, mentre nel dossier di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 115/2018¹⁷ si specifica che l'autonomia dell'ordinamento sportivo, che «l'ordinamento statale italiano riconosce», non è «però una autonomia 'originaria'», così da ridurne la portata applicativa.

Senza voler affrontare in dettaglio la questione, che ha costituito oggetto di dibattito in dottrina, in ordine alla natura, originaria o derivata, dell'ordinamento sportivo alla luce del principio di autonomia rispetto all'ordinamento statale, che ci porterebbe ben oltre i confini del presente contributo, ci sia consentito soltanto in questa sede puntualizzare come la natura derivata dell'ordinamento sportivo, che il legislatore statale ha voluto rimarcare in seno ai lavori preparatori al d.l. n. 115/2018, non possa comunque giammai significare assoggettamento dell'ordinamento sportivo all'ordinamento statale, ma possa valere semplicemente ad affermare la ricorribilità innanzi alla giustizia statale di quelle situazioni giuridiche soggettive, che hanno origine nell'ordinamento sportivo, ma sono al contempo rilevanti per l'ordinamento statale. Diversamente opinando sul carattere derivato dell'ordinamento sportivo, si arriverebbe alla conclusione di ritenere che il legislatore statale, in negativo, possa vietare la pratica di attività sportive, quale quella pugilistica, perché ritenute contrarie a legge, ovvero, in positivo, possa addirittura entrare direttamente nella regolamentazione delle stesse attività sportive sostituendosi al legislatore federale.

2. - Sebbene il d.l. n. 115/2018 sia decaduto per mancata conversione nei termini di legge¹⁸, le disposizioni ivi contenute sono state integralmente riproposte nella citata l. n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) all'art. 1, commi 647-650, in coda alle disposizioni in materia di sport (art. 1, commi 629 ss.) con le quali il legislatore statale, come sopra accennato, ha segnato un'autentica rivoluzione del precedente assetto del CONI nel quadro di una strategia di sostituzione del Governo al CONI nell'esercizio dei poteri prima spettantigli nei rapporti con la CONI Servizi s.p.a. e con le Federazioni sportive nazionali¹⁹. Ciò che si è attuato, al di là del mutamento della denominazione della società di

¹⁶ E' detto nella Relazione di accompagnamento (consultabile *on line* sul sito istituzionale della Camera, all'indirizzo: http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk4500/relazion/4268.htm) che «L'ordinamento sportivo - inteso quale insieme organico di regole, tecniche e disciplinari, applicabili alle discipline sportive ed ai soggetti affiliati alle Federazioni sportive - è tradizionalmente riconosciuto quale ordinamento autonomo, secondo la nota teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici. L'ordinamento sportivo ha costituito un proprio sistema di giustizia sportiva che risponde alla necessità di affidare ad organi muniti di competenza specifica la risoluzione delle controversie e di ottenere decisioni in tempi rapidi, garantendo in tale modo alla comunità dello sport la propria autonomia. Costituisce significativa espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo il cosiddetto "vincolo di giustizia" che si sostanzia nell'inserimento, negli statuti e nei regolamenti delle singole Federazioni sportive, di clausole compromissorie che impongono alle società ed ai singoli tesserati di adire, per le controversie connesse all'attività sportiva, gli organi della giustizia sportiva. Conseguentemente gli interessati non possono rivolgersi alle autorità giurisdizionali dello Stato per la risoluzione delle controversie. La questione della relazione tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria si inquadra, ovviamente, nell'ambito del rapporto tra i due ordinamenti, rapporto che, come detto, deve qualificarsi, in via generale, in termini di autonomia».

¹⁷ D.d.l. n. 846, d'iniziativa governativa, presentato al Senato il 6 ottobre 2018, consultabile *on line* sul sito istituzionale del Senato all'indirizzo: <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50714.htm>.

¹⁸ Il d.l. n. 115/2018 è decaduto il 7 dicembre 2018 per mancata conversione in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua approvazione. Al fine di recuperarne il contenuto, il Governo ha dapprima tentato di inserirlo in un emendamento apposito al disegno di legge di conversione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. Decreto fiscale) e, fallita questa via, lo ha invece riportato, sempre attraverso la via dell'emendamento, nel corpo del d.d.l. di bilancio, divenendo l'art. 1, commi 647-650, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Come correttamente rilevato in dottrina, la via seguita dal legislatore si presta ad un giudizio fortemente critico, non soltanto per «la scelta di realizzare una riforma della giustizia sportiva tramite decreto legge (...) avuto riguardo alle circostanze del caso» con la «(forse sin troppo precipitosa) rinuncia a impegnare le Camere nei lavori di conversione», ma anche perché ha «provocato per oltre venti giorni la riemersione del previgente assetto normativo», v. F. ORSO, *Lo sport alla ricerca di un giudice. Considerazioni sui rapporti tra ordinamento generale e ordinamento sportivo a partire dal d.l. 5 ottobre 2018, n. 115*, in *Osservatoriosullefonti.it*, anno XII, fasc. 1/2019, p. 5.

¹⁹ In argomento ci sia consentito il rinvio a L. SANTORO, *Il riparto di giurisdizione nella L. n. 280/2003: crisi del sistema*

servizi da CONI Servizi s.p.a. in Sport e salute s.p.a., mediante la modifica radicale del suo sistema di *governance*.

Infatti, l'art. 1, comma 633, modificando la L. n. 178/2002 (con la quale si era operato il riassetto del CONI mediante l'istituzione della CONI Servizi s.p.a.) e, in specie, sostituendo il comma 4 dell'art. 8, con i nuovi commi 4, 4 *bis*, 4 *ter* e 4 *quater*, ha previsto che la designazione del presidente della società e degli altri componenti del consiglio di amministrazione non spetti più al CONI, bensì all'Autorità di Governo competente in materia di sport.

V'è da notare al riguardo, come già osservato in altre precedenti occasioni²⁰, che, mentre il disegno di legge finanziaria²¹ prevedeva che tale designazione avvenisse «sentito» il CONI (così riducendo il suo intervento ad un parere preventivo non vincolante), il testo di legge definitivamente approvato ha escluso pure questo limitato intervento, sostituendolo con il «parere delle Commissioni parlamentari competenti» ed ha previsto il «previo parere del CONI» soltanto per la determinazione di «ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società».

Nella stessa direzione sopra enunciata va letta la disposizione che sancisce l'incompatibilità con gli organi di vertice della Sport e salute s.p.a., che, nel disegno di legge, era prevista in riferimento agli organi di vertice del CONI e, nel testo di legge definitivamente approvato, è stata estesa anche agli organi di vertice elettivi delle Federazioni sportive nazionali e di tutti gli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI.

Particolarmente significativa è, poi, la disposizione, contenuta nel nuovo comma 4 *ter*, in virtù della quale i fondi pubblici destinati al finanziamento del sistema sportivo non sono più erogati al CONI, perché questi li assegna alle Federazioni sportive, ma gravano sulla quota spettante alla Sport e salute s.p.a. che li trasferisce direttamente alle Federazioni²².

La disposizione sopra richiamata, al di là della sua apparente efficacia di ordine meramente finanziario e contabile, offre chiara evidenza del disegno politico sotteso alla riforma in esame, là dove finisce nella sostanza per privare il CONI del ruolo di vertice dell'intero ordinamento sportivo assegnatogli dalla Riforma Melandri - Pescante.

tra sovranismo del legislatore e letture singolari della giurisprudenza, in *Europa e Diritto privato*, 2019, fasc. 3, p. 866 ss.

²⁰ v. L. SANTORO, *Il riparto di giurisdizione nella L. n. 280/2003* cit., p. 868; IDEM, *La legge delega 86/2019 e le norme di attuazione: uno sguardo d'insieme*, in *Commento alla Riforma dello Sport (Legge delega 86/2019 e decreti attuativi 29/2/2021, nn. 36, 37, 38, 38 e 40)*, a cura di L. SANTORO e G. LIOTTA, UPI (University press), p. 9 ss.

²¹ A.C. 1334 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» presentato il 31 ottobre 2018, consultabile *on line* all'indirizzo: <http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1334.18PDL0034650.pdf>.

²² In proposito, l'art. 48, comma 2, del disegno di legge n. 1334 prevedeva che il meccanismo di finanziamento al mondo dello sport non venisse più determinato sulla base di un'autorizzazione di spesa fissata per legge, ma fosse parametrato ad una percentuale (32%) delle entrate effettivamente incassate dallo Stato, registrate nell'anno precedente, a titolo di versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi alla «gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive». In ogni caso veniva garantito il finanziamento in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, di cui la quota destinata al CONI era pari a 40 milioni ed era finalizzata alle spese istituzionali e di funzionamento e all'attività di preparazione olimpica e supporto alla delegazione italiana ai giochi olimpici, mentre quella assegnata alla Sport e salute s.p.a. era pari a 370 milioni, di cui 260 milioni destinati alle Federazioni sportive nazionali. In sede di approvazione della legge, questa disposizione è stata cancellata e si è previsto, invece, che «Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale». E' venuto meno, quindi, ogni riferimento ad importi prestabiliti e si è, altresì, in aggiunta previsto, rispetto al testo del d.d.l., che «Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e Salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto».

Sul punto va precisato come sia la Riforma Melandri – Pescante che la Riforma dello Sport, da ultimo approvata, si fondano entrambe sulla rinnovata considerazione dello sport nelle politiche statali quale strumento di benessere, individuale e collettivo, di inclusione e coesione sociale, di miglioramento degli stili di vita e, non da ultimo, di prevenzione di malattie anche di particolare gravità²³. Differisce, però, profondamente nelle due Riforme l'ideologia ad esse sottesa: nella Riforma Melandri – Pescante l'ampliamento degli ambiti riferiti allo sport secondo i fini propri dello Stato è attuato ponendo il CONI, quale *longa manus* del Governo in materia di sport, al vertice dell'ordinamento sportivo, del quale al contempo viene espressamente riconosciuta l'autonomia dall'ordinamento statale; e non è un puro caso che la Riforma Melandri – Pescante rappresenti la prima occasione di formale riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo da parte del legislatore.

Dunque, la Riforma Melandri – Pescante ha posto sì il CONI al vertice dell'ordinamento sportivo nazionale, ma confermando al contempo la sua autonomia, quale espressione, più in generale, della autonomia privata che, dal basso, attraverso l'organizzazione in forma associativa, plasma l'attività sportiva al fine del perseguimento del miglior risultato in ogni singola disciplina, ciò che sostanzia il fine proprio dell'ordinamento sportivo. E' significativo, in questo senso, il rilievo che il Presidente del CONI venga eletto dal Consiglio Nazionale che rappresenta l'organo assembleare, di cui fanno parte, di diritto o per rappresentatività, tutti i soggetti che compongono la piramide del sistema sportivo²⁴ e, invece, il Presidente di Sport e Salute s.p.a. è nominato dall'Autorità di Governo in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti²⁵.

3. - La legge delega n. 86/2019 si pone sul solco della riforma avviata con la Legge di Stabilità 2019, come risulta confermato dall'esame dei lavori preparatori. Si legge, infatti, nella Relazione introduttiva al disegno di legge delega (Atto Camera n. 1603) che «Tra i principi e criteri direttivi» previsti per il «riordino del CONI e della disciplina di settore (...) si segnalano: la definizione dell'ambito dell'attività istituzionale del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli organismi sportivi, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018».

Unitamente al fine del riordino del CONI si pone l'obiettivo di un ripensamento più generale di tutte le materie concernenti lo sport, tant'è che la Relazione illustrativa del disegno di legge delega si apre con l'enunciazione che esso «mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport, da realizzare sia attraverso disposizioni di diretta applicazione sia mediante deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina coordinata e di dettaglio». In linea col predetto obiettivo del Governo di attuare «una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport», la legge delega aveva previsto, tra i principi e criteri direttivi enunciati all'art. 1, «la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport».

²³ Le evidenze scientifiche attestano che la pratica sportiva svolge un significativo ruolo nella prevenzione di malattie oncologiche e cardiovascolari; in argomento, v., *ex multis*, D. LUGO, *The effects of physical activity on cancer prevention, treatment and prognosis: A review of the literature*, in *Complementary Therapies in Medicine*, vol. 44, 2014, p. 9 ss.; F. PIGOZZI, G. TOMASSI, A. GIOMBINI, *Ruolo della medicina dello sport nella prescrizione dell'attività fisica come profilassi e terapia*, in *Swiss Sports & Exercise Medicine*, 64 (4), 2016, p. 32 ss.

²⁴ Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del CONI, Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale, il quale, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, «è composto dai seguenti membri di diritto: a) il Presidente del CONI, che lo presiede; b) i Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute; c) i membri italiani del CIO. 3. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale: a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate (...); b) tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle strutture territoriali provinciali del CONI (...); c) cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, (...); d) tre rappresentanti delle Discipline sportive associate (...); e) un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI (...)».

²⁵ v. l'art. 8, comma 4, del d.l. n. 138/2002, convertito in l. 178/2002, come modificato dall'art. 1, comma 633, lett. d, della l. n. 145/2018.

Su questa linea in un primo tempo il Governo aveva proceduto con la stesura di uno schema di Testo Unico, sul modello del *Code du Sport* del sistema francese, volto a regolamentare il sistema sportivo alla luce del complesso delle discipline vigenti; sennonché, mentre la delega «in materia di ordinamento sportivo», contenuta nell'art. 1 della l. n. 86/2019 era riferita specificamente al «riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore», si da escludere potenzialmente altre diverse discipline, il T.U., nell'enunciare in apertura il suo oggetto, all'art. 1, lo estendeva al «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative statali dettate in materia di sport», così esponendosi al giudizio fortemente critico, prima ancora che della dottrina, dello stesso Governo attraverso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con la nota datata 21 ottobre 2020 prot. n. 6271, ne aveva evidenziato i molteplici profili di incoerenza con la legge delega, e, per alcuni versi, anche di eccesso di delega.

D'altra parte, l'intervenuto rimpasto di Governo ed il passaggio del Ministero delle politiche giovanili e lo sport dalla Lega al Movimento 5 stelle ha comportato un forte rallentamento dell'iter legislativo di attuazione della legge delega n. 86/2019 con il definitivo abbandono dello schema di Testo Unico e, in particolare, come sopra visto, delle disposizioni concernenti l'assetto del CONI attuative della delega contenuta nell'art. 1²⁶.

Resta, dunque, aperta la questione su come conciliare la disciplina della Riforma Melandri - Pescante, che assegna al CONI il ruolo di vertice del sistema sportivo istituzionalizzato, a tutt'oggi in vigore²⁷, con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 630 – 632, della Legge di Stabilità 2019 che, riducendo drasticamente la misura del finanziamento a suo favore, ne limitano fortemente l'operatività a vantaggio di Sport e salute s.p.a.²⁸.

²⁶ I cinque decreti legislativi definitivamente approvati ripetono, con alcune modifiche, le disposizioni contenute nello schema di Testo Unico e, precisamente, quelle del Titolo II della Parte I, intitolata agli enti privati, dei Titoli I, II e IV della Parte III, intitolati rispettivamente ai rapporti di lavoro, all'agente sportivo e alle disposizioni in tema di semplificazione, e dei Titoli I e II della Parte IV concernenti le materie dell'impiantistica sportiva e della sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. E', quindi, caduta nel vuoto la disciplina concernente le «misure in materia di ordinamento sportivo» e, in particolare, la controversa materia del riordino del CONI, così come pure la parte dello schema di Testo Unico contenente la disciplina sulle misure di contrasto alla violenza, sui diritti audiovisivi e sul divieto di attività parassitarie.

²⁷ L'A.G. n. 49 («Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40»), assegnato, per i prescritti pareri, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) ed alla V (Bilancio e Tesoro) il 2 giugno 2023 con termine al 17 luglio 2023) con la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3, ha provveduto a sanare il contrasto tra la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. c) del Decreto Melandri, che ripeteva la precedente disciplina, assegnando al Consiglio Nazionale del CONI la funzione di riconoscimento ai fini sportivi, tra gli altri enti, delle associazioni e delle società sportive, e quella inserita nella Riforma dello sport (art. 10 del d.lgs. n. 36/2021) con cui si è stabilito che il riconoscimento a fini sportivi delle società e associazioni sportive sia effettuato direttamente dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva, mediante l'espressa cancellazione nel corpo dell'art. 5 sopra citato del riferimento alle associazioni e società sportive. IL provvedimento è consultabile *on line* sul sito istituzionale della Camera dei Deputati all'indirizzo: <https://www.camera.it/leg19/142>.

²⁸ Della difficoltà di coordinamento della Riforma dello sport con l'assetto istituzionale dei rapporti tra Governo e CONI ha dimostrato di essere consapevole anche lo stesso Governo giacché, quattro giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi, con un'apposita disposizione inserita nell'art. 30 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. primo Decreto Sostegni) ne ha deciso il rinvio dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2022, lasciando invariato quanto già previsto nel d.lgs. 36/2021 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo, da attuarsi entro il 1° luglio 2022, ed alle disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute negli artt. da 25 a 37, il cui termine iniziale era fissato alla predetta data del 1° luglio 2022. In sede di conversione del Decreto Sostegni, con la l. 21 maggio 2021, n. 69, si è ulteriormente prorogato, rinviandolo al 31 dicembre 2023, il termine di entrata in vigore dei decreti nn. 37, 38, 39, 40 e del d.lgs. n. 36 soltanto limitatamente alle disposizioni in materia di vincolo sportivo e di lavoro sportivo. Sull'efficacia iniziale dei decreti attuativi della Riforma dello sport il Governo è da lì a poco nuovamente intervenuto con la legge l. 23 luglio 2021, n. 106, di conversione con modificazioni del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni *bis*), prevedendo questa volta termini differenziati di entrata in vigore per i cinque decreti attuativi. In particolare, con riguardo ai decreti nn. 36, 37 e 38, si è anticipato dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio dello stesso anno il termine di efficacia iniziale, salvo che,

Non è apparso sufficiente a risolvere il contrasto il d.l. n. 5/2021²⁹ adottato dal Governo Conte nella seduta del 26 gennaio 2021 come ultimo atto prima delle sue dimissioni, con il quale, in risposta alla minaccia azionata dal CIO di far partecipare gli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo sotto insegne neutrali ove non fossero stati assunti provvedimenti idonei a salvaguardare l'autonomia del CONI dall'ingerenza della politica, si è provveduto, il giorno prima della riunione già convocata dal CIO per l'adozione dei succitati provvedimenti, a modificare parzialmente l'assetto introdotto dalla Legge di Stabilità 2019 aumentando di cinque milioni la dotazione finanziaria del CONI e ritrasferendo in suo favore alcuni beni e risorse umane.

Va, d'altra parte, osservato come lo stesso legislatore, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Stabilità 2022 - art. 1, comma 970) sia successivamente intervenuto sul testo del citato d.l. n. 5/2021, inserendo una disposizione di segno diametralmente contrario all'autonomia dell'ordinamento sportivo, là dove ha previsto che la nomina di uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate debba spettare all'Autorità di Governo competente in materia di sport, prescrivendo a carico del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate l'onere di provvedere ai necessari adeguamenti degli Statuti e dei regolamenti, rispettivamente, il primo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione *de qua*, e le seconde entro i successivi centottanta giorni, con l'espressa previsione al contempo della nomina di un «commissario *ad acta* per l'adeguamento alle disposizioni di legge» da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di sport in caso di mancato rispetto dei termini suddetti.

Sul piano del contrasto aperto con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo si pone, peraltro, la stessa configurazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport risultante dai DPCM di nomina, con delega delle relative funzioni, adottati dagli ultimi due Governi³⁰ giacché, accanto alla funzione di vigilanza sul CONI, è stata aggiunta quella di indirizzo, con una evidente indebita ingerenza rispetto all'attività di indirizzo sul CONI che è propria ed esclusiva del CIO secondo i dettami della Carta Olimpica.

Sebbene, come sopra detto, la delega al Governo «per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo» sia caduta nel vuoto, è possibile rinvenire evidenti attestazioni del disegno

relativamente al d.lgs. n. 36/2021, per le disposizioni contenute negli artt. 10, 39, 40 e nel Titolo VI, concernenti rispettivamente il riconoscimento ai fini sportivi e la tenuta del Registro delle a.s.d. e s.s.d., le misure di sostegno delle donne nello sport e quelle in materia di accesso degli atleti paralimpici ai Gruppi sportivi milari ed ai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, il cui termine iniziale di efficacia è stato mantenuto al 1° gennaio 2022. Con riguardo, invece, ai restanti decreti nn. 39 e 40 se n'è fissata l'entrata in vigore alle date rispettivamente del 31 agosto 2022 e del 1° gennaio 2022. Nel mese di ottobre 2022 il Governo è nuovamente intervenuto sul testo della Riforma dello sport con l'approvazione del d.lgs. n. 163/2022 recante disposizioni correttive al d.lgs. n. 36/2021, prevedendo, tra l'altro, con riguardo all'art. 31 in materia di abolizione del vincolo sportivo che «le parole “1° luglio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2023”»; disposizione questa, invero, segno della caotica attività legislativa, con il moltiplicarsi e sovrapporsi di norme non sempre armonizzate tra loro, stante che, già con le precedenti novelle, come sopra visto, l'originario termine del 1° luglio 2022, stabilito dall'art. 31, era stato modificato, dapprima prorogandolo al 31 dicembre 2023 e successivamente anticipandolo al 1° gennaio 2023. Il Governo è ancora una volta intervenuto sull'efficacia iniziale del d.lgs. n. 36/2021 allorché, con il d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), ne ha rinviato l'entrata in vigore al 1° luglio 2023 e, con riferimento al termine del 31 luglio 2023 concernente l'abolizione del vincolo sportivo, se n'è prevista l'anticipazione al 1° luglio 2023, salvo che per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti, rispetto ai quali l'efficacia del vincolo sportivo è stata prorogata al termine del 31 dicembre 2023; termine, da ultimo, prorogato al 1° luglio 2024 in sede di conversione del Decreto Milleproroghe con la legge 24 febbraio 2023, n. 14.

²⁹ D.l. 29 gennaio 2021, n. 5 recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)», in *G.U., Serie Generale*, n. 23 del 29/1/2021, convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2021, n. 43, in *G.U.* n. 77 del 30/3/2021.

³⁰ DPCM 19 marzo 2021 di nomina della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, in *G.U., Serie Generale*, n. 101 del 28 aprile 2021; DPCM 12 novembre 2022 di nomina del Ministro senza portafoglio Andrea Abodi in *G.U., Serie Generale*, n. 276 del 25 novembre 2022.

statalista volto alla compressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nei decreti che hanno dato attuazione alle altre deleghe e, in specie, nel d.lgs. n. 36/2021, e successive modificazioni³¹, in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo, e nel d.lgs. n. 39/2021, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Con riguardo al d.lgs. n. 36/2021, l'attenzione va rivolta, già in apertura dello stesso decreto, alla definizione di sport offerta dal legislatore e, più oltre, alla disciplina sul lavoro sportivo, oltre che a qualche altra disposizione dettata in materia di vincolo sportivo³² e di adozione delle direttive e dei criteri per la distinzione tra l'attività sportiva professionistica e quella dilettantistica³³; con riguardo al d.lgs. 39/2021, utili spunti di riflessione a conferma delle considerazioni sopra svolte si traggono dall'esame della disciplina sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

4. - Il legislatore della Riforma dello Sport, nel d.lgs. n. 36/2021, tra le definizioni che precedono l'articolato normativo ha introdotto quella di 'sport', la quale viene riportata anche nel d.lgs. n. 37/2021 (che reca la disciplina sugli agenti sportivi).

All'art. 2, comma 1, è detto, infatti, che «Ai fini del presente decreto, si intende: (...) nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli».

La scelta di dettare la definizione di sport, sulla quale il legislatore si è particolarmente soffermato nei lavori preparatori che hanno preceduto la Riforma dello Sport, è già di per sé indice della via seguita dal legislatore nel senso di una sempre più incisiva ingerenza negli spazi propri di autonomia dell'ordinamento sportivo.

Va, in proposito, ricordato che, già prima del disegno di legge il cui iter si è concluso con l'approvazione della legge delega n. 86/2019, nella stessa legislatura era stato presentato un altro disegno di legge delega³⁴, espressione della stessa compagine di governo, finalizzato alla riorganizzazione del sistema sportivo secondo la direttrice di attuare, come si legge nella Relazione introduttiva, «una vera riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sportivo italiano» basata su

³¹ Il d.lgs. n. 37/2021, come più ampiamente spiegato nella nota n. 29, è stato una prima volta modificato con il d.lgs. n. 163/2022 e, una seconda volta, con il d.lgs. n. 49/2023, che è a tutt'oggi allo stato di bozza all'esame delle competenti commissioni parlamentari, con termine al 17 luglio 2023 per l'emissione dei richiesti pareri.

³² La l. 24 febbraio 2023, n. 14, in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, ha inserito, in coda all'ultimo comma dell'art. 31, il termine del 31 dicembre 2023 a carico delle Federazioni sportive per il recepimento della novella legislativa concernente l'abolizione del vincolo sportivo mediante apposito regolamento, prevedendo al contempo che, in caso di mancato rispetto del termine, vi provveda direttamente l'Autorità politica delegata in materia di sport con proprio decreto; ciò che si traduce in un'indebita ingerenza delle istituzioni politiche nella sfera di autonomia delle Federazioni sportive.

³³ In proposito l'art. 38 del d.lgs. n. 36/2021, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 163/2022, dispone che «L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport». Quest'ultimo inciso segna con la massima evidenza la possibile ingerenza del Governo nelle materie di competenza propria dell'ordinamento sportivo, con la conseguente indebita compromissione dell'autonomia delle istituzioni sportive.

³⁴ D.d.l. n. 999, presentato al Senato il 21 dicembre 2018, su iniziativa del sen. Barbaro e altri, recante «al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport» e rimasto fermo allo stadio della prima assegnazione, avvenuta il 14 febbraio 2019, ovvero il giorno prima della presentazione alla Camera dei Deputati del d.d.l. n. 1603, il cui iter si è concluso con l'approvazione della legge delega n. 86/2019. Il testo del provvedimento è consultabile *on line* all'indirizzo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098487.pdf>.

un nuovo modello di sport nel quale la componente competitiva non rappresenti più l'elemento strutturale prevalente, ma si dia maggiore risalto allo sport «come stile di vita, come aspetto sociale finalizzato al benessere (...), come strumento di prevenzione in grado di rispondere alla domanda di miglioramento della qualità della vita».

Ciò che, infatti, risalta immediatamente all'attenzione dell'interprete dalla lettura della definizione di sport contenuta nel d.lgs. n. 36/2021 è, per l'appunto, la considerazione della finalità competitiva come uno degli obiettivi cui è diretta l'attività sportiva, peraltro menzionata in coda alle altre e in forma meramente eventuale.

La nozione di sport, così dal legislatore statale configurata, diverge sostanzialmente da quella valida nell'ordinamento sportivo per segnare il confine tra le attività sportive propriamente dette e le attività motorie.

In proposito, vale ricordare che l'attività sportiva si caratterizza per la serietà dei fini, la quale si manifesta, in particolare, nell'eccezionale qualità dell'impegno, di ordine preminentemente fisico, ma anche intellettuale, volitivo e morale, correlato alla particolare natura dell'agonismo sportivo, riferito al bisogno individuale e collettivo di un superamento continuo dei propri record. A questo elemento soggettivo deve accompagnarsi l'elemento oggettivo della competizione, che si concreta nell'antagonismo di forze contrapposte con l'osservanza di un comportamento leale e conforme alle regole previamente fissate³⁵.

In questo senso, dunque, l'attività sportiva è necessariamente correlata alla competizione, la quale comporta l'esclusione dal suo novero delle attività non supportate da una adeguata preparazione, che coinvolge sia la forma psico-fisica che l'istruzione tecnica, nonché delle attività non supportate da una organizzazione stabile, la quale abbia l'autorità di disciplinare l'attività in questione, fissando le regole tecniche che assicurano, nell'ambito di ogni attività sportiva, l'unicità di contenuto di tutte le manifestazioni, necessaria per la comparazione dei risultati e, dunque, per assicurare il fine dell'ordinamento sportivo che, come sopra già detto, consiste nel raggiungimento del miglior risultato in ogni singola disciplina sportiva.

Occorre in proposito precisare che tale organizzazione stabile non deve necessariamente consistere in una Federazione sportiva, o Disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI³⁶, giacché l'ordinamento sportivo non coincide con il sistema sportivo che fa capo al CONI (ciò che usiamo denominare 'ordinamento sportivo istituzionalizzato'), potendo ricomprendere al proprio interno attività sportive che sono riconosciute dal CIO come tali in quanto rappresentate e organizzate da Federazioni da questo riconosciute, ma che, pur tuttavia, non sono inserite nel sistema CONI³⁷.

³⁵ Questa nozione è tratta dalla più ampia analisi da noi svolta in G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2009 e nelle edizioni successive di cui l'ultima (V) edita nel 2020 e la VI in corso di pubblicazione.

³⁶ Questo concetto è stato sostenuto da chi scrive in più occasioni a proposito della analisi della nozione di sport (v. citazione in nota precedente) e ripreso dalla dottrina pur erroneamente interpretandolo nel senso della necessaria identificazione dell'ente regolatore di una disciplina sportiva in una F.S.N. o D.S.A. inserita nel sistema CONI (in questo senso, v. M. PITTALIS, *Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, Wolters Kluwer, 2023, p. 4, e spec. nota 9).

³⁷ Si pensi, tra le tante (l'elenco è consultabile *on line* sul sito istituzionale del CIO all'indirizzo: <https://olympics.com/ioc>) al bandy, al cheerleading, al flying disc, al korfbal, al lacrosse, al netball, al floorball; con riguardo a quest'ultima disciplina, che fa capo alla International Floorball Federation (IFF), riconosciuta dal CIO nell'anno 2003, cui è affiliata la FIUF (Federazione Italiana Unihockey floorball), va rilevato come, dopo l'infruttuoso avvio, anni addietro, dell'iter per il riconoscimento da parte del CONI di quest'ultima quale Nuova disciplina associata, si è ottenuto di recente l'inserimento nel sistema CONI mediante la via dell'accorpamento della disciplina del floorball in seno alla Federazione Italiana Hockey (FIH).

Vale, altresì, precisare, al fine di evitare gli equivoci nei quali il legislatore sovente incorre – ciò che avviene, ad esempio, in materia di legislazione scolastica³⁸ o di certificazioni sanitarie³⁹ – che l'attività sportiva, ancorché diretta a finalità ludico-ricreative, e non già agonistiche, necessita comunque del carattere competitivo.

La differenza tra l'attività sportiva agonistica e quella amatoriale, ovvero per finalità ludico-ricreative, non poggia, infatti, sul carattere competitivo, che, come sopra detto, è comune ad entrambe, bensì sul fatto che, mediante la prima, si realizza il fine proprio dell'ordinamento sportivo, giacché la competizione produce un risultato che, previa omologazione, si traduce in un posizionamento nella classifica federale, mentre la seconda, ancorché competitiva, produce un risultato valevole soltanto ai fini del podio nella specifica manifestazione sportiva considerata, senza riflessi sulla classifica federale.

La distinzione tra l'attività sportiva agonistica e l'attività sportiva amatoriale segna il limite dell'ambito di competenza degli Enti di promozione sportiva, ai quali è vietato l'esercizio della prima, che è, invece, riservato alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate, ciascuna per la disciplina o le discipline di propria competenza. Questo assetto, che, invero, ha rappresentato in più occasioni terreno fertile di scontri, anche accesi, tra Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva provocando l'intervento delle autorità di governo non soltanto dello sport, ma anche del mercato⁴⁰, è il logico precipitato del principio, che opera nell'ordinamento sportivo sul piano internazionale, secondo cui per ogni singolo sport può essere riconosciuta e, dunque, può legittimamente operare a livello mondiale soltanto una Federazione internazionale⁴¹. La comparabilità, nell'ambito di una data disciplina sportiva, dei risultati delle gare agonistiche necessita, infatti, della uniformità delle regole tecniche (di gioco, di gara e di organizzazione)⁴² la quale poggia sul presupposto dell'unicità della fonte regolatrice di ogni singola

³⁸ v. D.P.R. 1° ottobre 1982, n. 908 (Allegato Unico. Programma d'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti d'istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte. Indicazioni generali) ove nell'indicare i contenuti dell'ora di educazione fisica a scuola si specifica che l'«approccio allo sport, realizzato anche in modo competitivo, deve rispondere alla condizione che: a) le attività riescano effettivamente a coinvolgere la generalità degli alunni, compresi i meno dotati; b) ogni forma di competizione sia diretta a valorizzare la personalità dei singoli alunni e pertanto costituisca la verifica concreta, non tanto del conseguimento o del miglioramento di un risultato, quanto dell'impegno personale, dell'applicazione assidua, dell'osservanza delle regole proprie del tipo di attività».

³⁹ Una confusione, almeno a livello terminologico, tra le nozioni di attività sportiva amatoriale e attività motoria è presente, ad esempio, nel D.M. 24 aprile 2013 là dove, l'art. 2, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del Decreto Balduzzi, definisce amatoriale «l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle FSN, alle DSA, agli EPS riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi».

⁴⁰ Si pensi, ad esempio, alla procedura per l'accertamento di infrazioni ex artt. 101 e 102 TFUE avviata dall'Antitrust contro la FISE nel 2011, che, dopo una complessa vicenda, si è conclusa con il provvedimento n. 67267/2019 di condanna per mancato rispetto degli impegni assunti e per abuso di posizione dominante alla sanzione di euro 451.090,82, confermata, nel giudizio di impugnazione innanzi al Tar Lazio, sez. I, con sentenza 13 luglio 2021, n. 8326. In argomento, ci permettiamo di rinviare a L. SANTORO, *Normativa federale e disciplina antitrust: il caso della F.I.S.E.*, in *personaedanno.it*.

⁴¹ Cfr. G. LIOTTA, *Le Federazioni sportive internazionali*, in G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 51.

⁴² In dottrina si suole distinguere le regole tecniche in: a) regole tecniche di gioco e di gara, le quali disciplinano lo svolgimento della competizione con specifico riguardo alla corretta esecuzione dell'azione di gioco da parte del praticante o, più in generale, alla leale condotta del gioco nel suo insieme; b) regole tecniche di organizzazione, che regolano viceversa il rapporto associativo tra i soggetti dell'ordinamento sportivo, nonché il funzionamento delle istituzioni e degli organi preposti alle diverse discipline sportive. Sotto lo specifico profilo della responsabilità sportiva, poi, è necessario distinguere le regole tecniche, in relazione alla funzione da loro rispettivamente svolta, tra regole tecniche dirette ad assicurare la parità competitiva e regole tecniche rivolte a tutelare la salute dei praticanti o di terzi (c.d. *safety rules*); v. L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Milano, 2008, p. 16 e dottrina ivi citata in nota 12. Un'isolata dottrina

disciplina sportiva. Quanto sopra detto non è smentito dalla circostanza che, con riguardo, ad esempio, alla *kickboxing*, sussistono a livello internazionale due Federazioni di riferimento, vale a dire la IAKSA (Associazione Internazionale dello Sport della *Kickboxing* Dilettantistica) e la WAKO (*World Association of Kickboxing Organizations*, alla quale ultima fa capo in Italia la FIKBMS (Federazione italiana *kickboxing*, *Muay Thai*, *Savate*, *Shoot Boxe e Sambo*), che è la Federazione italiana riconosciuta dal CONI in rappresentanza, tra le altre, della disciplina della *kickboxing*. Anche a fronte di una situazione siffatta l'unitarietà della fonte regolatrice è comunque assicurata, giacché due sono le alternative possibili: che soltanto una delle due Federazioni abbia il potere di dettare o modificare le regole della disciplina sportiva, e, dunque, l'unitarietà della fonte regolatrice è assicurata in partenza; ovvero che entrambe abbiano il potere di dettare o modificare le regole della disciplina sportiva, ed allora non si avrà una singola disciplina sportiva, bensì due distinte discipline sportive riconducibili a due distinte Federazioni di riferimento.

Tirando le fila di quanto sin qui detto con riguardo al significato da assegnare alla nozione di sport, deve convenirsi sul fatto che tale nozione precede il legislatore statale, giacché essa ha fonte nell'ordinamento sportivo⁴³.

Allorché il legislatore italiano nell'ultima Riforma ha trattato la materia sport, financo dettandone la definizione, è apparso dimenticare che il sistema cui rivolge la sua regolamentazione è la «articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale», di cui, invece, come sopra visto, ha dato espressa attestazione, tra l'altro, nella l. n. 280/2003.

L'ordinamento sportivo nazionale – espressione impiegata dal legislatore per segnare i confini territoriali del sistema oggetto della sua regolamentazione – è una pura finzione giuridica, giacché l'ordinamento sportivo è necessariamente sovranazionale, con al suo vertice il supremo ente esponenziale dello sport rappresentato dal CIO. Ciò perché, come sopra detto, il fine dell'ordinamento sportivo consiste nel raggiungimento del miglior risultato in ogni singola disciplina sportiva, che si commisura non già nella dimensione territoriale limitata di un singolo Stato, bensì a livello mondiale e, nella sua massima espressione, nell'oro olimpico.

Ciò non esclude che all'attività sportiva possano correlarsi anche le finalità, che il legislatore ha collocato in primo piano nella definizione di sport, consistenti nella «espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica» e nello «sviluppo delle relazioni sociali»; ma esse, ancorché presenti nell'attività sportiva, non identificano il suo fine primario, come, invece, accade nell'attività motoria. Al di fuori dell'attività sportiva sta, infatti, l'attività motoria nella quale difetta la finalità competitiva e, invece, assumono prioritario rilievo le sopra dette finalità.

L'aver assegnato allo sport da parte del legislatore le finalità tipiche dell'attività motoria determina, a cascata, l'erronea definizione data dallo stesso legislatore anche a quest'ultima attività, la quale viene spiegata nei termini di un «qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo» (così testualmente si legge nell'art. 2, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 36/2021 nella definizione

riferisce le regole di gara esclusivamente alla finalità della prevenzione degli eventi lesivi ai danni dei gareggianti e, su questa premessa, che non è condivisibile, spiega la nozione di sport nel senso che una data attività è sportiva in quanto è assistita da regole di gara, ovvero “regole preventive di lesioni”; in questo senso, v. M. PITTALIS, *op. cit.*, p. 3 ss. Per aver chiaro il contenuto delle regole di gara, basti leggere i regolamenti federali, tra cui, per citarne soltanto uno, il Regolamento ufficiale della pallacanestro (Regole & attrezzature della pallacanestro, 2022, consultabile *on line* sul sito istituzionale della Federazione Italiana Pallacanestro), ove sotto le Regole 1, 2, e 3 sono dettate regole propriamente di gara (che attengono al campo di gioco, alle attrezzature, alla formazione delle squadre, etc.) mentre sotto la Regola 4 sono contenute propriamente le «Regole del gioco», disciplinate in 14 articoli dall'art. 8 all'art. 21.

⁴³ In questo senso cfr. G. LIOTTA, voce *Sport (diritto dello)* in *Diritto civile, Dizionari del diritto privato*, promossi da N. Irti, a cura di S. MARTUCCELLI e V. PESCATORE, Milano, 2011, p. 1659.

di «attività fisica o attività motoria»). Non ci vuol molto a rendersi conto della assoluta inadeguatezza di siffatta definizione giacché in essa, com'è facilmente intuibile, potrebbe includersi anche il movimento di un animale e, anche ad interpretarla restrittivamente come riferita esclusivamente all'uomo, potrebbe comunque farsi rientrare qualsiasi movimento che consista nell'esplicazione delle ordinarie attività di vita quotidiana (come, ad esempio, il movimento di lavarsi i denti).

Le nozioni dettate dal legislatore potrebbero, quindi, assumere rilievo nella considerazione degli interpreti, non già per spiegare quale sia l'essenza dello sport, bensì, tutt'al più, quale criterio di riferimento per identificare l'oggetto della disciplina che compone la Riforma dello sport. In questo senso, particolare rilievo va assegnato all'inciso che precede l'apparato definitorio sia nel d.lgs. n. 36/2021 che nel d.lgs. n. 37/2021, il quale espressamente, come sopra visto, riferisce le definizioni ivi elencate «Ai fini del presente decreto».

5. - La Riforma dello sport ha segnato un'autentica rivoluzione nella regolamentazione del lavoro sportivo ridisegnando in una nuova cornice la nozione di lavoratore sportivo ed il contenuto dello stesso rapporto di lavoro sportivo.

Con riguardo alla definizione della figura del lavoratore sportivo il legislatore della Riforma ha seguito il criterio guida della irrilevanza della natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva esercitata, così ponendosi sul solco già tracciato dalla giurisprudenza comunitaria e dalla dottrina riguardo alla configurazione della figura del professionista di fatto o falso dilettante⁴⁴. Sol che la Riforma del lavoro sportivo, come si vedrà, non ha attratto nell'ambito del lavoro sportivo soltanto il professionista di fatto, che certamente meritava, e da tempo, siffatto riconoscimento, bensì ogni altro tesserato che presti attività sportiva ricavandone un compenso, quale che ne sia l'entità o l'intitolazione.

Sono in linea con questo nuovo indirizzo la nozione di lavoratore sportivo, contenuta nell'art. 25 del d.lgs. n. 36/2021, come modificato dal d.lgs. n. 163/2022, e la disposizione che detta la generale abolizione del vincolo sportivo per tutte le categorie di atleti⁴⁵.

⁴⁴ Cfr., *ex multis*, F.REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. dir. Sportivo*, 1997, p. 371 ss.; S. BASTIANON, *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, 2014, *passim*; L. SANTORO, *L'influenza del diritto comunitario sulla normativa in materia di lavoro sportivo*, in G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 169 ss.

⁴⁵ Nello specifico, l'art. 31 del d.lgs. n. 36/2022 ha previsto che «Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito». Il termine del 1° luglio 2022 è stato oggetto di successivi rimaneggiamenti da parte del legislatore sollecitato, tra l'altro, dalle resistenze manifestate da diverse Federazioni in ragione della temuta non sostenibilità economica in specie per le associazioni e società sportive militanti nei settori giovanile e scolastico. Così, infatti, detto termine è stato una prima volta prorogato al 31 dicembre 2023 in sede di conversione del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. primo Decreto Sostegni) con la L. 21 maggio 2021, n. 69. Successivamente la L. 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni *bis*), ha spostato al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore, tra l'altro, dell'intero d.lgs. n. 36/2021, eccetto che per gli artt. 10, 39, 40 ed il Tit. VI la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2022. E' seguito il decreto correttivo n. 163/2022, il quale, operando specificamente sull'art. 31 del decreto n. 63/2021, ha sostituito il termine ivi indicato del 1° luglio 2022 con quello del 31/7/2022 senza tenere conto, peraltro, delle modifiche già intervenute. Poco dopo, con il decreto 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe) si è nuovamente spostato detto termine, questa volta anticipandolo al 1° luglio 2023, ma prevedendo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti la proroga al termine del 31 dicembre 2023, che è stato, da ultimo, rinviato al 1° luglio 2024 in sede di conversione del Decreto Milleproroghe con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, salvo che le Federazioni non provvedano al recepimento della novella legislativa mediante apposito regolamento entro il termine del 31 dicembre 2023 (sul punto v., *supra*, nota 32). Da ultimo, il d.l. 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U., Serie Generale n. 144 del 22 giugno 2023), in attesa di conversione in legge, all'art. 41 ha previsto che «A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto

Com'è noto, la previgente normativa contenuta nella l. n. 91/1981 prendeva in considerazione la figura del lavoratore sportivo esclusivamente in riferimento alla categoria degli sportivi professionisti, e non anche dei dilettanti, sulla base delle qualificazioni assegnate dalle rispettive Federazioni in ragione della distinzione tra l'attività sportiva professionistica e quella dilettantistica.

La disciplina introdotta dalla Riforma dello sport, ispirata alla finalità di riconoscere il medesimo trattamento giuridico al professionista e al dilettante, ha cancellato nella nozione di lavoratore sportivo la qualifica di professionista, ed anzi ha specificato che tale nozione è del tutto indipendente «dal settore professionistico o dilettantistico» in cui si svolge l'attività sportiva (art. 25 d.lgs. n. 36/2021).

L'art. 25 ricomprende entro la definizione di lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, con un ampliamento, pertanto, rispetto alle quattro figure (atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo e preparatore atletico) previste dall'art. 2 della L. n. 91/1981 come sportivi professionisti.

Il rilievo in ordine alla sussistenza di altre figure, quali quelle del general manager, dei dirigenti addetti agli arbitri, degli osservatori, degli *sport scientists*, dei *data analytics*⁴⁶, etc., già previste in alcuni regolamenti federali e sempre più centrali all'interno delle società sportive, ha condotto il legislatore, con il decreto correttivo n. 163/2022 (art. 13), a modificare il testo dell'art. 25 inserendo nella categoria dei lavoratori sportivi anche ogni altro «tesserato (...) che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale». Ci si è però dimenticati di correggere parimenti la definizione di lavoratore sportivo contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. dd) del d.lgs. n. 36/2021 che, pertanto, continua a fare riferimento alle sole specifiche figure di lavoratori sportivi sopra menzionate.

Con la modifica suddetta si è, quindi, operata una svolta radicale rispetto alla enucleazione della categoria dei lavoratori sportivi, *rectius* degli sportivi professionisti, presa a riferimento nella l. n. 91/1981, giacché l'elencazione ivi contenuta era da considerarsi tassativa secondo l'indirizzo consolidato di dottrina e giurisprudenza⁴⁷, mentre la categoria dei lavoratori sportivi nella Riforma dello sport, sulla base della correzione apportata dal d.lgs. n. 163/2022, ha carattere meramente esemplificativo⁴⁸.

legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021».

⁴⁶ Il richiamo a queste figure è espressamente operato dal legislatore in seno alla Relazione illustrativa del d.lgs. n. 163/2022 a commento delle modifiche operate dall'art. 13 all'art. 25 del d.lgs. n. 36/2021.

⁴⁷ v., *ex multis*, Cass. civ., 1° aprile 2008, n. 9551, in *Foro it.*, 2008, fasc. 12, I, con nota di L. CARBONE (*Le "tutele" nell'attività sportiva dilettantistica*).

⁴⁸ Al pari di quanto era previsto in vigore della l. n. 91/1981, la Riforma dello sport, come sopra visto, esclude dall'applicazione della disciplina sul contratto di lavoro sportivo i dipendenti che svolgono mansioni di tipo amministrativo, come, ad esempio, gli addetti alla segreteria, alla contabilità o alla gestione del personale, ovvero attività correlate alla gestione e manutenzione degli impianti sportivi. La bozza del decreto correttivo (n. 49/2023) ha, inoltre, inserito la disposizione secondo cui non possono rientrare nella categoria dei lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Per effetto di quest'ultima aggiunta possono, dunque, farsi rientrare entro la categoria dei lavoratori sportivi i maestri di sci e le guide alpine, seppur essi svolgano un'attività soggetta ad abilitazione professionale ed iscrizione in un apposito albo.

In coerenza con l'ampliamento della nozione di lavoratore sportivo la Riforma dello sport ha innovato profondamente la disciplina del contratto di lavoro sportivo⁴⁹ rispetto a quella contenuta nella l. n. 91/1981. In proposito, infatti, il legislatore ha dettato una disciplina generale sul lavoro sportivo al cui interno poi ha distinto, con riguardo alla natura della prestazione lavorativa, tra il lavoro sportivo subordinato ed il lavoro sportivo autonomo⁵⁰ e, con riguardo al settore entro il quale la prestazione sportiva è svolta, tra il lavoro nei settori professionistici e il lavoro nell'area del dilettantismo.

La prestazione di attività sportiva, qual è riportata nella definizione di lavoratore sportivo contenuta nell'art. 25, non è correlata all'elemento della continuità, che era invece espressamente previsto dall'art. 2 della L. n. 91/1981 tra i requisiti che dovevano caratterizzare l'attività lavorativa

⁴⁹ Le parti del contratto di lavoro sportivo sono rappresentate, dal lato del prestatore, da un lavoratore sportivo, qual è definito dal d.lgs. n. 36/2021 (art. 2, comma 1, lett. dd e art. 25) come modificato dal d.lgs. n. 163/2022 (art. 13) e, dal lato del datore di lavoro, da un «soggetto dell'ordinamento sportivo» (la bozza del d.lgs. n. 49, trasmesso alle Camere il 1° giugno 2023, con termine al 17 luglio per l'emanazione dei prescritti pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari, ha inserito nell'art. 25, che detta la nozione di lavoratore sportivo, l'inciso «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo»). Tale soggetto può consistere, ove si tratti di un contratto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, in una associazione o società sportiva, la cui forma giuridica dipende dal settore, professionistico o dilettantistico, nel quale essa opera, ovvero anche in una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva, associazione benemerita, senza alcuna differenza tra l'ambito dello sport olimpico e di quello paralimpico; parte datoriale del contratto predetto può anche essere il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A., come si ricava dalla lettura della norma in esame in combinato disposto con quella contenuta nell'art. 28, come modificata dall'art. 19 della citata bozza di d.lgs. n. 49/2023; ove si tratti di un contratto di lavoro sportivo nei settori professionistici, la parte datoriale potrà essere rappresentata soltanto da una società sportiva professionistica, come tale costituita nelle forme di società per azioni o di società a responsabilità limitata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 36/2021.

⁵⁰ Il legislatore ha dettato due opposte presunzioni circa la natura, subordinata o autonoma, del contratto di lavoro a seconda che si tratti di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo, ovvero nei settori professionistici. Si tratta di presunzioni assolute, che non ammettono, dunque, la prova contraria. Il d.lgs. n. 36/2021, nella sua originaria stesura, faceva salva l'applicazione della presunzione di lavoro subordinato prevista dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 per le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il decreto correttivo n. 163/2022 ha, invece, soppresso tale previsione con l'effetto di rendere applicabile al lavoro sportivo l'art. 2, comma 2, lett. d) del citato d.lgs. n. 81/2015, che esclude la menzionata presunzione con riferimento alle prestazioni svolte a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI, consentendo, pertanto, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente. Nel primo caso, si presume che il lavoro sportivo sia oggetto di un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa allorché ricorrano le seguenti due condizioni: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il limite di 18 ore è stato innalzato a 24 ore dalla bozza del d.lgs. n. 49/2023); b) le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. Nel secondo caso, la presunzione opera nel senso che il lavoro sportivo sia oggetto di un contratto di lavoro subordinato, ma soltanto quando di esso sia parte l'atleta che svolge il lavoro sportivo come «attività principale, ovvero prevalente e continuativa» e non ricorra una delle tre ipotesi, corrispondenti a quelle già previste dalla L. n. 91/1981, nelle quali, invece, ricorre la presunzione della natura autonoma del contratto di lavoro, vale a dire quando: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali, oppure 5 giorni ogni mese, ovvero 30 giorni ogni anno. Le ipotesi sopra dette hanno carattere tassativo; pertanto, al di fuori di esse, là dove una di esse sia un atleta che presti la sua attività nel settore professionistico, non è riconosciuto alle parti il potere di pattuire un contratto di lavoro sportivo autonomo. Peraltro, come sopra visto, la presunzione circa la natura subordinata o autonoma del contratto di lavoro nei settori professionistici opera soltanto nei riguardi della figura dell'atleta e non anche, invece, come avviene nel lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo, per tutte le altre figure di lavoratori sportivi, rispetto alle quali, dunque, è lasciato al potere di autonomia delle parti la scelta in un senso o nell'altro.

sportiva; che non si sia trattato di una mera dimenticanza, ma di una precisa scelta in tal senso è confermato dal fatto che l'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 36/2021, nel testo originario, prevedeva espressamente che l'attività di lavoro sportivo potesse essere oggetto di prestazioni occasionali. Il decreto correttivo n. 163/2022 ha segnato una decisa inversione di rotta sull'assunto che la disciplina *de qua* «ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività con continuità» (così testualmente è riportato nella Relazione illustrativa del decreto n. 163/2022)⁵¹ e in questa direzione si è, quindi, provveduto a cancellare il comma 4 sopra richiamato. Per effetto della modifica apportata dal d.lgs. n. 163/2022, sembrerebbe, dunque, non consentita la stipulazione di un contratto di lavoro sportivo avente ad oggetto la prestazione di lavoro occasionale, sol che nella Relazione illustrativa sopra menzionata il legislatore, dopo avere spiegato che «il comma 4 viene soppresso in considerazione delle caratteristiche del lavoro sportivo e della definizione di lavoratore sportivo», aggiunge subito dopo che «in questo contesto potrebbe ricorrere la figura del lavoratore occasionale ma sarebbe disciplinata dalle norme generali».

Per dare un qualche significato a tale affermazione, posto che, come sopra visto, lo stesso d.lgs. n. 163/2022 ha ampliato la nozione di lavoratore sportivo così da ricomprendere ogni prestazione di attività sportiva dietro corrispettivo e, al contempo, mediante la cancellazione della disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 25, se n'è indirettamente affermato il carattere della continuità, la si dovrebbe quindi interpretare nel senso che la prestazione di attività sportiva, anche dietro corrispettivo, in forma occasionale non sia vietata in assoluto, ma che, ove essa venga posta in essere, non troverà applicazione la disciplina speciale sul contratto di lavoro sportivo, bensì quella ordinaria sulle prestazioni occasionali di cui al d.l. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017.

L'indirizzo volto al riconoscimento della causa di lavoro per tutte le prestazioni sportive svolte dietro compenso variamente configurato è stato, vieppiù, confermato dal legislatore là dove, con il d.lgs. n. 163/2022 (art. 17), è stato modificato l'art. 29 del d.lgs. n. 36/2021 con la cancellazione della disciplina sulle c.d. «prestazioni sportive amatoriali».

L'art. 29 del d.lgs. n. 36/2021 prevedeva, infatti, la possibilità per le società e associazioni sportive dilettantistiche, oltre che per le F.S.N., le D.S.A. e gli E.P.S. riconosciuti dal CONI, di avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori, intendendo come tali coloro che «mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti». Tali prestazioni, giacché svolte a titolo gratuito, venivano escluse dall'alveo del contratto di lavoro sportivo; sol che, nello stesso art. 29, si riconosceva la possibilità che per tali prestazioni fossero riconosciuti compensi variamente denominati (premi, compensi occasionali, indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari) sino all'importo limite di diecimila euro annui. E' immediato il richiamo alla disciplina sulle prestazioni sportive dilettantistiche, introdotta dal legislatore alla fine degli anni '90 con il duplice intento, mediante il riconoscimento di importanti agevolazioni fiscali, da un lato, di far emergere il nero allora largamente circolante nell'ambito dello sport di base e, dall'altro, di sostenere e incentivare gli investimenti nell'ambito dell'associazionismo sportivo, stante l'acclarata funzione rivestita dalla pratica di attività motorie e sportive nella prevenzione di malattie anche di rilevante gravità, quali quelle cardiovascolari e tumorali, con conseguenti significative ricadute in termini di

⁵¹ Il legislatore, in seno alla Relazione illustrativa del decreto n. 163/2022, spiega la scelta di cancellare il comma 4 dell'art. 25 a motivo del fatto che «la prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata di norma annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale».

risparmio della spesa sanitaria⁵². Nella sostanza, dunque, ciò che con il d.lgs. n. 36/2021 si era fatto uscire dalla porta, si faceva rientrare dalla finestra.

Il d.lgs. n. 163/2022, come sopra detto, ha cancellato la disciplina sulle prestazioni sportive amatoriali introducendo, da un lato, la figura del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (art. 28) per ricomprendere al suo interno tutte le prestazioni sportive svolte in assenza di gratuità e, dall'altro lato, la figura della prestazione sportiva del volontario (art. 29), per ricomprendere al suo interno tutte le prestazioni svolte in assenza di qualsivoglia corrispettivo. Non residuano, dunque, più spazi di operatività per l'esercizio di prestazioni sportive dietro corrispettivo

⁵² In particolare, con la l. 21 novembre 2000, n. 342 (art. 37) erano stati inseriti tra i redditi diversi contemplati dall'art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R., come tali non assoggettati alla ordinaria imposizione sul reddito, «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi (...) erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto». I redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, TUIR sono assoggettati ad un trattamento fiscale agevolato, giacché l'art. 69, comma 2, T.U.I.R. prevede per essi che «non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro» (importo successivamente elevato a 10.000 euro dall'art. 1, comma 367, lett. a) e b), della L. n. 205/2017), e, inoltre, «Non concorrono (...) a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale». Per i redditi eccedenti la soglia sopra indicata l'art. 25 della L. n. 133/1999, come modificato dall'art. 37, comma 2, della L. n. 342/2000, dispone che sulla parte imponibile dei redditi, ovvero quella che supera i 10.000 euro, le società e gli enti eroganti devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito ex art. 11 T.U.I.R., vale a dire pari al 23%, oltre le addizionali regionale e comunale, fino alla concorrenza dell'importo di 40 milioni di lire, che, con la conversione in euro, ammonta ad euro 20.658,28; per la parte imponibile che eccede il predetto importo, la ritenuta è invece operata a titolo di acconto e la tassazione da applicarsi è quella ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. L'art. 90, comma 3, della l. n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), modificando l'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R., ha previsto che il trattamento fiscale agevolato dovesse applicarsi anche ai compensi percepiti nell'ambito di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche». Successivamente l'art. 35, comma 6, del d.l. n. 207/2008, convertito con modificazioni nella l. n. 14/2009, ha esteso l'applicazione di tale disposizione anche alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

al di fuori dell'area del contratto di lavoro, con le correlate tutele di ordine sanitario⁵³, assicurativo⁵⁴ e pensionistico⁵⁵.

⁵³ La disciplina sui controlli sanitari dei lavoratori sportivi è il risultato di rimaneggiamenti da parte del legislatore della norma originariamente inserita nel d.lgs. n. 36/2021, che ricopiava nella sostanza la disciplina contenuta nella L. n. 91/1981. Si è intervenuto dapprima con il decreto correttivo n. 163/2022, che ha soppresso la potestà regolamentare delle Federazioni nella disciplina sui controlli sanitari ed ha reso l'istituzione della scheda sanitaria facoltativa e non più obbligatoria, come, invece, originariamente previsto, e successivamente, con la bozza del decreto correttivo n. 49/2023, si è opportunamente ripristinato, quanto meno sotto forma di parere, la potestà regolamentare federale in materia, sebbene con esclusivo riguardo alla Federazione Medico Sportiva Italiana. L'art. 32 del d.lgs. n. 36/2021, stabilisce, in proposito, che l'attività sportiva che costituisce oggetto del contratto di lavoro sportivo sia soggetta a controlli sanitari la cui disciplina è demandata ad un apposito decreto, da adottarsi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport di concerto col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana. Detto decreto potrà prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive di ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche in relazione alla tipologia di attività sportiva praticata ed alla natura dei singoli esami da svolgere. Gli oneri relativi all'istituzione e all'aggiornamento della scheda sanitaria per i lavoratori sportivi subordinati vengono posti espressamente a carico delle associazioni e società sportive (art. 32, comma 4), così come, invero, previsto anche dalla previgente disciplina (art. 7, comma 5, L. n. 91/1981), la quale però faceva riferimento anche agli oneri della custodia. Qualora l'atleta, quindi, svolga una prestazione di lavoro sportivo di tipo autonomo, gli oneri relativi all'istituzione e all'aggiornamento della scheda sanitaria gravano sullo stesso. In linea con le modifiche apportate dal decreto n. 163/2022 non è stata ripetuta la prescrizione, che era contenuta nell'art. 7, comma 7, della L. n. 91/1981, secondo cui l'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono «condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti». La bozza di d.lgs. n. 49/2023 (art. 25) ha previsto che ai lavoratori sportivi che ricevono compensi non superiori a 5.000 euro annui si applichino le disposizioni dettate dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 in materia di impresa familiare, con l'effetto, dunque, di consentire a costoro di beneficiare della sorveglianza sanitaria relativamente ai rischi propri delle attività svolte ma con oneri, anche economici, a proprio carico. Le norme in materia di tutela sanitaria dei lavoratori sportivi contenute nella disciplina sul lavoro sportivo vanno ad aggiungersi a quelle in materia di certificazioni dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva, le quali ultime, come espressamente previsto dal comma 6-bis dell'art. 32 (introdotto dal decreto correttivo n. 163/2022) continuano a rappresentare la disciplina di riferimento per «i soggetti diversi dai lavoratori sportivi». Il d.lgs. n. 36/2021 ha, inoltre, previsto che, per quanto non espressamente regolato dallo stesso decreto, si applicano ai lavoratori sportivi le vigenti disposizioni generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Una specifica disposizione a questo riguardo è dettata per i minori d'età, giacché l'art. 33, comma 6, prescrive l'adozione di un apposito decreto ministeriale volto a prevedere «disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi». La bozza del d.lgs. n. 49/2023 ha previsto, in aggiunta alla disposizione sopra detta, che la nomina del responsabile della protezione dei minori venga comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di domanda di affiliazione o di rinnovo. Nel comma successivo (art. 33, comma 7) si richiama, poi, espressamente l'applicazione del d.lgs. n. 39/2014 recante l'attuazione della direttiva europea 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Con l'inserimento delle sopra dette disposizioni nel corpo della disciplina in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori sportivi, il legislatore si è rivelato sensibile alle sollecitazioni provenienti dal mondo sportivo a seguito delle note vicende di cronaca, balzate di recente all'attenzione degli organi di stampa, oltre che della giustizia statale e sportiva, che hanno interessato diversi atleti e atlete, specie minorenni, di diverse Federazioni sportive per abusi sofferti durante gli anni di impegno agonistico.

⁵⁴ Il regime assicurativo contro gli infortuni introdotto dalla Riforma del lavoro sportivo estende le medesime tutele a tutti i lavoratori sportivi senza più distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti. L'art. 34 del d.lgs. n. 36/2021 ha previsto, infatti, che «I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (...) sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vengano previste, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche». Il decreto correttivo n. 163/2021 ha rinviato ad un apposito decreto ministeriale l'indicazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo che va operata, secondo quanto aggiunto dal decreto correttivo n. 49/2023, sulla base «dei soli rischi non coperti ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria, tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva». Ove si tratti di sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'art. 34, comma 3, prevede che si applichi il regime di cui all'art. 5 del citato d.lgs. n. 38/2000, che concerne per l'appunto i Co.Co.Co., secondo i criteri fissati nel sopra menzionato decreto ministeriale. Il comma 4 dell'art. 34 prevede, infine, che il regime di cui all'art. 51

della L. n. 289/2002, che, in vigore della L. n. 91/1981 si applicava a tutti gli sportivi dilettanti, continui ad applicarsi agli «sportivi dilettanti (...) che svolgono attività sportiva come volontari», fermo restando l'obbligo a carico degli enti che si avvalgono delle loro prestazioni di contrarre idonea assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 36/2021. La portata della disciplina novellata in materia di tutele previdenziali e assicurative, che è correlata alla nuova definizione di lavoratore sportivo adottata dal legislatore «senza alcuna distinzione di genere», va colta, oltre che sul piano più generale della equiparazione del regime delle tutele riconosciute ai dilettanti al pari dei professionisti, altresì su quello più particolare riferito alle atlete donne. Il d.lgs. n. 36/2021 dedica alla tutela delle atlete lavoratrici sportive un Capo apposito (Capo II recante «Disposizioni a sostegno delle donne nello sport») i cui due articoli che lo compongono (artt. 39 e 40) hanno subito, con l'art. 10 ed il Tit. VI, soltanto il primo dei ripetuti rinvii che hanno, invece, colpito il resto della Riforma del lavoro sportivo, tant'è che sono entrati in vigore a far data dal 1° gennaio 2022. Con l'art. 39 il legislatore della Riforma ha previsto l'istituzione presso il MEF del «Fondo per il professionismo negli sport femminili», con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per il primo anno, incrementata di un milione di euro a partire dal secondo anno, finalizzato a regime a far fronte alle richieste di finanziamento destinate, tra le altre finalità, prioritariamente «al reclutamento e alla formazione delle atlete» ed «all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete». L'accesso al Fondo predetto è stato riconosciuto alle Federazioni sportive nazionali che avessero provveduto a deliberare il passaggio di campionati femminili al professionismo sportivo entro la data del 31 dicembre 2022. Volgendo lo sguardo al mondo del calcio, si osserva che già dall'anno 2020 la FIGC, con la delibera n. 353 del 9 novembre 2020, aveva provveduto ad introdurre nel calcio femminile il professionismo sportivo ai sensi della L. 91/1981 con decorrenza dalla stagione sportiva 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Serie A. Con successiva delibera del 26 aprile 2022, la FIGC ha modificato le NOIF adeguandole al professionismo femminile, fissandone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022. Con Circolare INPS del 20 febbraio 2023, n. 24 sono state illustrate le norme e forniti i chiarimenti in merito al passaggio al settore professionistico del Campionato di Serie A di calcio femminile e all'obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti. Da ultimo, il 20 aprile 2023 la FIGC ha approvato una nuova delibera per la creazione a far data dal 1° luglio 2023 di un nuovo soggetto «Divisione Professionistica Serie A femminile», dotato di autonomia gestionale e amministrativa, cui delegare l'organizzazione delle relative competizioni (Serie A femminile, Coppa Italia, Supercoppa italiana, primo livello del Campionato Primavera), nella prospettiva della creazione futura di una vera e propria Lega.

⁵⁵ La Riforma dello sport, in linea con l'equiparazione sul piano delle tutele di tutti coloro che praticano un'attività sportiva a titolo oneroso, a prescindere dalla qualifica rivestita come professionisti o dilettanti, ha comportato l'estensione del trattamento pensionistico, prima assicurato soltanto agli sportivi professionisti, a tutti i lavoratori sportivi. L'art. 35 del d.lgs. n. 36/2021 prevede, infatti, che «I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS», che viene ridenominato «Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi», estendendo al contempo anche agli sportivi dilettanti l'applicazione delle norme che regolano tale Fondo, contenute nel d.lgs. n. 166/1997. Per i lavoratori sportivi che sono parte di un rapporto di lavoro autonomo nell'area del dilettantismo, quale che ne sia la fonte (contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di prestazione d'opera o contratto di prestazione d'opera occasionale), si prevede, invece, l'iscrizione alla Gestione separata INPS con applicazione della relativa disciplina contenuta nella L. n. 335/1995. Differenti aliquote contributive sono previste in base alla circostanza della eventuale sussistenza di altra forma di iscrizione obbligatoria. Infatti, per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata INPS, che risultino al contempo assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva e quella di computo sono stabilite in misura pari al 24 per cento (il decreto correttivo n. 163/2022 ha innalzato tale aliquota dall'originaria misura del 10 per cento prevista nell'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021). Il testo originario dell'art. 35 prevedeva per i lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme obbligatorie aliquote differenti e in misura crescente in base alla natura del contratto che è fonte del rapporto di lavoro. Nello specifico, l'art. 35, comma 6, prevedeva che per i lavoratori titolari di Co.Co.Co. le aliquote sopra dette erano stabilite in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024 e al 33 per cento per l'anno 2025, mentre per tutti gli altri lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme obbligatorie, tali aliquote fossero rispettivamente quelle del 15 per cento, 20 per cento, 22 per cento e 25 per cento. Il decreto correttivo n. 163/2022 ha uniformato tutte le aliquote al valore del 25 per cento, senza più prevedere l'aumento negli anni, né una diversa misura in ragione della tipologia di contratto da cui ha fonte il rapporto di lavoro autonomo. Al contempo, però, si è prevista per tali lavoratori l'applicazione delle «aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro» (aliquota che è fissata dal comma 29 del citato art. 2 nella misura del 10 per cento). A fronte delle obiezioni critiche da più parti sollevate circa il paventato rischio della non sostenibilità economica degli effetti della Riforma da parte del sistema sportivo dilettantistico, l'aumento delle aliquote apportato dal decreto correttivo n. 163/2022

In questa direzione, il d.lgs. n. 163/2022 ha provveduto ad abrogare espressamente la disciplina sulle prestazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. (art. 30 del d.lgs. n. 163/2022, che modifica l'art. 52 del d.lgs. n. 36/2021 con l'inserimento del comma 2-*bis*). Al contempo, però, ha provveduto ad inserire nell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2021, che tratta il «Trattamento tributario», il comma 6 il quale dispone che «I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo»⁵⁶.

Una notazione critica che può sin d'ora muoversi alla disciplina introdotta dal decreto correttivo n. 163/2022 sul lavoro sportivo nell'area del dilettantismo è che, sebbene esso abbia ampliato la soglia di esenzione dalla ordinaria tassazione sui redditi dall'importo di 10.000 euro a quello di 15.000 euro annui, con l'evidente favorevole accoglimento da parte dei beneficiari del trattamento fiscale agevolato, dall'altra parte, però, riscrivendo nella sostanza *ex novo* la norma sulle agevolazioni fiscali applicate all'area del dilettantismo, ha finito per risollevare le questioni che si erano poste in vigenza della precedente disciplina in ordine alla sua portata applicativa sotto il profilo dell'identificazione dei soggetti beneficiari e delle attività sportive dilettantistiche che ne costituiscono l'oggetto sulle quali era dovuta intervenire l'Agenzia delle Entrate con propri pareri⁵⁷.

è stato almeno in parte compensato dallo stesso decreto correttivo mediante l'introduzione di alcune agevolazioni contenute nei nuovi commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, i quali prevedono: a) che esse vadano calcolate sulla parte di compenso eccedente la somma di 5.000 euro; b) che l'imponibile contributivo e quello pensionistico per il computo della contribuzione alla Gestione separata INPS siano ridotti nella misura del 50 per cento fino al 31 dicembre 2027; c) che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima dell'entrata in vigore della Riforma ed inquadrati quali prestazioni sportive dilettantistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, primo comma, lett. m) del T.U.I.R. non si dia luogo a recupero contributivo. Va, inoltre, precisato che, ai sensi dell'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 36/2021, là dove il lavoratore titolare di Co.Co.Co. non rivesta la qualifica di lavoratore sportivo, ma presti attività di carattere amministrativo-gestionale, i contributi previdenziali e assistenziali versati dallo stesso, o da suoi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi a fini tributari. Analoga disposizione non è stata dettata con riguardo ai lavoratori sportivi titolari di Co.Co.Co.

⁵⁶ La bozza del d.lgs. n. 49/2023 ha aggiunto in coda al comma 6 dell'art. 36 la disposizione secondo cui le somme erogate fino all'importo di 85.000 euro a titolo di compensi per le collaborazioni coordinate e continuative nell'area del dilettantismo da parte di enti sportivi, che abbiano natura di enti privati non commerciali e che svolgano esclusivamente attività non commerciali, non concorrono alla determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del d.lgs. n. 446/1997 (art. 10). Il d.lgs. n. 36/2021 ha confermato l'applicazione del regime agevolato, già previsto dall'art. 148, comma 3, del T.U.I.R. per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in base al quale le attività svolte in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti e dei propri associati costituiscono attività istituzionale e, come tali, non concorrono a formare il reddito complessivo soggetto a tassazione. Infine, ai sensi del comma 6-*quater* dell'art. 36, inserito dal decreto correttivo n. 163/2022, le somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, ovvero anche a titolo di partecipazioni a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali e internazionali, da parte del CONI, del CIP, delle FSN, delle DSA, degli EPS, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2, del DPR n. 600/1973 e, pertanto, sono assoggettate alla ritenuta del 20%.

⁵⁷ Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E 2001 si è provveduto a chiarire il significato dell'espressione «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» impiegata dal legislatore per delimitare l'ambito di applicazione della normativa fiscale agevolata, esplicitando che essa vada applicata a chi partecipa direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive a carattere dilettantistico, nonché a chi opera direttamente sul campo di gioco. Più specificamente si è precisato che l'espressione impiegata dal legislatore «va riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che, nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione, di norma presenziano all'evento sportivo». Il riferimento alla «manifestazione sportiva dilettantistica», operato dalla Agenzia delle Entrate, invece che

Ulteriore notazione critica va operata per il fatto che la disciplina tributaria sopra detta è stata estesa dal decreto correttivo n. 163/2022 anche alle prestazioni in virtù di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (che sono escluse dall'ambito del lavoro sportivo) rese in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle FSN, delle DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP, senza, però, al contempo abrogare l'art. 90, comma 3, L. n. 289/2002, che dispone l'estensione del trattamento fiscale agevolato applicato ai redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R., ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché (per effetto del d.l. n. 207/2008) anche in favore delle FSN, delle DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI: dal che discende l'evidente sovrapposizione delle due normative.

Orduque, considerato tra l'altro che l'art. 52 del d.lgs. n. 36/2022, tra le norme soggette ad abrogazione indica al comma 2, lett. a) il summenzionato art. 90, ma con specifico riferimento ai commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19 e 23, ed il decreto correttivo n. 163/2022 è intervenuto sull'art. 52, ma senza operare alcuna modifica del citato comma 2, lett. a), resta aperta la questione se la disciplina di cui all'art. 90, comma 3, debba ritenersi comunque implicitamente abrogata.

Come sopra accennato, il d.lgs. n. 163/2022 ha introdotto le «prestazioni sportive dei volontari» e, per rendere effettiva la natura esclusivamente gratuita della prestazione resa dal volontario, al di là del mutamento della denominazione da «amatore», ha circoscritto la possibilità di eventuale erogazione di somme di denaro soltanto ai rimborsi delle spese documentate, con esclusione dei rimborsi forfettari, dei premi ed indennità, limitando al contempo i rimborsi consentiti a quelli riferiti alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente⁵⁸.

Il disegno del legislatore, volto a riempire lo spazio occupato sino ad oggi dalle prestazioni sportive dilettantistiche con le prestazioni sportive dei volontari, trova avallo nell'intento espressamente enunciato nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 163/2022 di «allineare la disciplina del settore sportivo a quella più generale del terzo settore». In questa direzione può leggersi anche la riforma della disciplina sugli enti sportivi, contenuta nel Tit. III del d.lgs. n. 36/2021, come modificata dall'art. 1 del decreto n. 163/2022.

alla «attività sportiva dilettantistica»», risultante nel testo di legge, per fondare l'applicazione del regime fiscale agevolato, ha avuto per conseguenza quella di escludere da esso i compensi relativi a prestazioni rese da sportivi dilettanti in manifestazioni sportive professionistiche, al pari di quelle rese da sportivi professionisti in manifestazioni sportive dilettantistiche. Ciò si è tradotto in un aggravamento della posizione del contribuente, posto che la normativa fiscale, secondo l'interpretazione datane dal Ministero, ha finito per avere una portata applicativa più ridotta rispetto alla testuale previsione legislativa, anche, peraltro in ragione dell'identificazione dei beneficiari in coloro che operano in campo durante la manifestazione, che ha avuto l'effetto di escludere coloro che partecipano nella fase antecedente alla realizzazione dell'evento, quali, ad esempio, gli istruttori ed i preparatori atletici. Tale portata riduttiva è stata in parte corretta dal legislatore allorché, con il d.l. n. 207/2008, convertito con modificazioni nella l. 14/2009 (art. 35, comma 5) si è precisato che «Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell'art. 67, comma 1, lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi (...) sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica», così di fatto ampliando la categoria dei soggetti beneficiari ricomprendendovi anche le figure sopra menzionate.

⁵⁸ La bozza del d.lgs. n. 49/2023, ulteriormente modificando l'art. 29, ha previsto che «Le spese del volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso».

Infatti, per l'esercizio in forma associata di attività sportiva dilettantistica, alle forme costitutive già consentite dalla previgente disciplina, ovvero quelle della associazione riconosciuta o non riconosciuta, della società senza scopo di lucro⁵⁹ e della società cooperativa, è stata aggiunta espressamente quella dell'ente del terzo settore (art. 6 del d.lgs. n. 36/2021 come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 163/2022).

Con riguardo agli enti del terzo settore, in particolare, il testo originario del d.lgs. n. 36/2021 (art. 6, comma 2), nel prevedere la possibilità che gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, assumessero la qualifica di enti del terzo settore e di impresa sociale, dichiarava applicabile la normativa propria degli enti sportivi dilettantistici solo in quanto compatibile. Il decreto correttivo n. 163/2022 ha rimodulato il rapporto tra enti sportivi ed enti del terzo settore, prevedendo la possibilità che questi ultimi svolgano attività sportiva dilettantistica come attività di interesse generale, e non più, dunque, soltanto come attività principale, a condizione della previa iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche e, in tal caso, applicando loro la normativa sugli enti sportivi limitatamente all'attività sportiva dilettantistica in concreto esercitata.

5.1. - Alla luce di quanto sin qui detto, possono trarsi le seguenti considerazioni in ordine alla portata della nuova disciplina sul lavoro sportivo rispetto alla questione posta nella intitolazione del presente contributo.

La Riforma del lavoro sportivo, nel cancellare la distinzione tra la prestazione sportiva del professionista e quella del dilettante per ciò che riguarda il riconoscimento dello status di lavoratore con le correlate tutele, ha attratto anche la prestazione sportiva dilettantistica non riconducibile al professionismo di fatto nell'ambito del mercato, in chiaro contrasto con la normativa che ha fonte nell'ordinamento sportivo entro il quale le prestazioni sportive effettuate gratuitamente non rappresentano certamente un'eccezione⁶⁰.

Il principio di gratuità nello sport è espressione della filosofia dell'olimpismo fondata, almeno all'origine, sullo spirito del puro dilettantismo che si è andato, invero, via via riducendo a far data dal 1992, allorché il CIO ha dichiarato 'open' i Giochi olimpici, ammettendo la partecipazione degli atleti professionisti, e, più di recente, nell'Agenda olimpica 2020 (documento che traccia la *road map* del Movimento olimpico in 40 Raccomandazioni), allorché il CIO ha enunciato espressamente, nella Raccomandazione n. 8, l'obiettivo di stringere rapporti con le leghe professionistiche nei diversi sport, così da assicurare la partecipazione ai Giochi dei migliori atleti.

Il principio di gratuità continua, d'altro canto, a trovare espressa affermazione nella Carta Olimpica, là dove, nelle norme di applicazione della *Rule 40*, al 4° cpv., si prevede che «l'iscrizione o la partecipazione di un concorrente ai Giochi olimpici non potrà mai essere condizionata da una contropartita economica». Al contempo però, nello stesso contesto, nel cpv. precedente si prevede che i partecipanti ai Giochi olimpici possano consentire lo sfruttamento commerciale del proprio nome, immagine o prestazioni sportive nel corso dei Giochi olimpici in conformità ai principi espressi

⁵⁹ Mentre prima della Riforma dello sport l'ente societario, avente ad oggetto l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, poteva essere costituito anche nella forma della società di persone, per effetto della nuova disciplina introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 36/2021, come modificato dall'art. 1 del decreto correttivo n. 163/2022, tale possibilità è stata esclusa, restando pertanto ammesso il ricorso soltanto allo schema delle società di capitali. Tale scelta è stata espressamente motivata dal legislatore, come si legge nella Relazione illustrativa, sulla ragione che le società di persone non potrebbero godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, che sono riservate, ove l'ente assuma la veste societaria, alle società di capitali (ex art. 90, 1° comma, L. n. 289/2002) e, pertanto, si finirebbe con l'ampliare eccessivamente il rischio di confusione tra i patrimoni dei soci e quelli della società.

⁶⁰ v. G. LIOTTA, *Brevi note sul principio di gratuità nello sport*, in *Studi in onore di A. Palazzo*, vol. 3, *Proprietà e rapporti obbligatori*, a cura di A. GARILLI e A. SASSI, Wolters Kluwer, 2009, p. 434, ID., voce *Sport (diritto dello)* cit., p. 1660.

dal Comitato esecutivo del CIO. Ed in proposito va rilevato come sino alle edizioni della Carta Olimpica precedenti a quella emanata nel 2019, si vietava espressamente a tutti i partecipanti ai Giochi di poter sfruttare il proprio nome, l'immagine o le proprie prestazioni sportive a fini pubblicitari, salvo che ciò non fosse permesso dal Comitato esecutivo del CIO. La modificazione, nella stesura della norma, dalla forma in negativo di divieto, a quella in positivo di facoltà, può leggersi quale ulteriore indice del mutamento di indirizzo del CIO nel senso di una maggiore apertura verso la possibilità di ricadute economiche, almeno indirettamente, in favore dei partecipanti ai Giochi. Questo mutamento di indirizzo è testimoniato, altresì, dalla modifica della *Rule 24* «Risorse del CIO», attuata nell'edizione della Carta olimpica entrata in vigore nell'anno 2018, e confermata nelle edizioni successive, là dove si è previsto che le risorse ricavate dal CIO da elargizioni e lasciti siano destinate non più soltanto allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ma, altresì, al «rafforzamento del supporto agli atleti», intendendosi come tale principalmente quello di natura economica.

Seppure, dunque, la prestazione sportiva anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo può presentare il carattere dell'onerosità, quest'ultimo, tuttavia, non può consistere nel fine ultimo della stessa prestazione sportiva; ciò che è emblematicamente attestato dal fatto che il podio olimpico continua ad essere premiato dal CIO con la sola medaglia, senza compenso in denaro.

La 'prestazione sportiva', dunque, in seno all'ordinamento sportivo non consiste in una 'prestazione' sportiva nell'accezione che l'art. 1174 c.c. offre di tale nozione quale oggetto dell'obbligazione e, come tale, necessariamente suscettibile di valutazione economica.

Peraltro, anche nell'ordinamento statale sussistono evidenti attestazioni della derivazione dall'ordinamento sportivo del principio di gratuità nello sport, come, ad esempio, è comprovato dai regolamenti comunali d'uso degli impianti sportivi aperti alla fruizione pubblica che prevedono la loro destinazione, in via preferenziale, alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza pagamento di corrispettivi, ovvero dietro pagamento di compensi parametrati al solo rimborso delle spese.⁶¹

Or dunque, la Riforma del lavoro sportivo, nel patrimonializzare la prestazione sportiva in generale, cancellando la distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti, ha attratto nell'ambito del mercato lo sport dilettantistico con il sacrificio del principio di gratuità della prestazione sportiva.

⁶¹ Questa linea di indirizzo politico – amministrativo è stata confermata nel d.lgs. n. 38/2021, in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della L. 86/2019, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Il d.lgs. n. 38/2021 ha ribadito, infatti, il criterio, già previsto nella previgente disciplina (art. 90, comma 25, l. 289/2002), secondo cui, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti, la gestione di essi sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto, tra l'altro, delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Va sul punto rilevato che, in vigenza del citato art. 90, comma 25, l'A.N.AC. aveva avuto modo di specificare, trattando la questione relativa alla ricomprensione degli impianti privi di rilevanza economica nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, che tale previsione dovesse ritenersi superata e, come tale, non più applicabile. Peraltro, già prima dell'intervento dell'A.N.AC., il criterio preferenziale non sempre veniva osservato a livello di legislazione regionale, in base a quanto stabilito dallo stesso art. 90, comma 25, là dove si prevedeva, in coda, che «Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento». La reintroduzione del criterio preferenziale nel d.lgs. n. 38/2021 pone, quindi, problemi di coordinamento con l'indirizzo dell'A.N.A.C. nonché, sul piano più generale del diritto comunitario, con il principio di libera concorrenza, di cui la previsione dell'affidamento in via preferenziale potrebbe rappresentare palese violazione. E' da segnalare, inoltre, come il d.lgs. n. 38/2021, al fine di favorire la più ampia diffusione della pratica sportiva con finalità socio – educative, abbia previsto, all'art. 6, comma 4, che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, debbano essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Merita apprezzamento, sotto questo profilo, la scelta operata dal legislatore, in via di correzione del d.lgs. n. 36/2021, di ampliare l'area di intervento degli enti del terzo settore nell'ambito sportivo così da recuperare, mediante la prestazione sportiva dei volontari, gli spazi sacrificati della gratuità.

E tuttavia il legislatore, se da un lato mostra di aver dato spazio all'attività degli enti del terzo settore, nella logica della gratuità che è tipica di queste organizzazioni sociali, dall'altro, però, contraddittoriamente ha finito con l'attrarre anche questi enti nell'ambito del dilettantismo riconfigurato nella logica della corrispettività economica.

Ad una osservazione critica ancor più ferrea si espone la disciplina sul lavoro sportivo per il fatto che, una volta intrapresa la via nel senso della patrimonializzazione dell'attività sportiva dilettantistica, si sia provveduto ad operare i conseguenti interventi legislativi soltanto con riferimento ai prestatori di attività sportiva in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, e non anche a coloro che, in qualità di soci, investono in tali società e associazioni, stante l'avvenuta conferma del divieto per gli enti dilettantistici del fine lucrativo (lucro soggettivo)⁶².

In altri termini, se, da un lato, è stato riconosciuto il fine retributivo per l'attività sportiva resa nell'ambito di una associazione o società sportiva dilettantistica, analogamente, dall'altro lato, si sarebbe dovuto riconoscere il fine lucrativo (lucro soggettivo) per l'attività svolta dalle stesse società sportive.

Uno sguardo all'esperienza storica delle società sportive professionistiche conferma quanto sopra detto. Allorché, infatti, il legislatore era intervenuto con la l. n. 91/1981 a patrimonializzare la prestazione sportiva del professionista, come oggi ha fatto con quella del dilettante, aveva previsto che le società sportive dovessero perseguire necessariamente un fine non lucrativo; sol che, dopo qualche anno, com'è noto, è intervenuto a modificare tale disposizione riconoscendo anche alle società sportive professionistiche, al pari delle altre società, il fine del lucro soggettivo.

Ed anche in riferimento alle a.s.d. e s.s.d., invero, vi sono stati nel passato tentativi di riconoscimento della finalità lucrativa. Va rammentato, infatti, che, dopo l'introduzione dell'art. 90, comma 18, della l. n. 289/2002, che prescriveva, quali condizioni imposte per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica in forma societaria, che il fine sociale non fosse lucrativo e che i proventi dell'attività non potessero in nessun caso essere divisi fra i soci, anche in forme indirette, si erano sollevate forti obiezioni critiche in base al rilievo che anche la società che svolge attività sportiva dilettantistica ha, comunque, natura imprenditoriale e, pertanto, l'impegno profuso per la gestione dell'impresa sportiva diviene considerevole, così come le correlate responsabilità. Il legislatore, mostrando di accogliere le obiezioni predette, era una prima volta intervenuto con la l. n. 128/2004, facendo venir meno l'obbligo di gratuità degli incarichi degli amministratori, previsto nel testo originario dell'art. 90, comma 18, e, in un secondo tempo, prevedendo, in seno alla Legge di Stabilità 2018 (art. 1, comma 353) che l'esercizio di attività sportiva dilettantistica fosse permesso anche a mezzo di società lucrativa. Questa seconda disposizione è stata, però, cancellata pochi mesi dopo la

⁶² Requisito comune alle diverse forme costitutive impiegate per l'esercizio in forma associata di attività sportiva dilettantistica è l'assenza del fine di lucro che comporta, salvo specifiche eccezioni per alcune s.s.d., la necessaria destinazione di eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale, nonché il divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche in via indiretta, ai soci ed associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto; per gli enti che assumono la forma di società di capitali o cooperativa è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti rispetto al capitale predetto.

sua introduzione dal c.d. Decreto Dignità⁶³ con l'abrogazione dell'intera normativa sulle società sportive dilettantistiche lucrative e la correlata disciplina fiscale contenuta nella citata Legge di Stabilità 2018⁶⁴.

Una, seppur marginale, traccia residua della s.s.d. lucrativa può rinvenirsi, invero, nella Riforma dello sport, posto che essa, pur sancendo espressamente il requisito dell'assenza del fine di lucro per la valida costituzione di una a.s.d. o di una s.s.d. (art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2021)⁶⁵, ha previsto tuttavia la possibilità di impiego degli utili ed avanzi di gestione per fini diversi dallo svolgimento dell'attività statutaria e dall'incremento del patrimonio sociale nei casi in cui l'ente sia costituito nella forma della società di capitali o della società cooperativa. In tali casi, infatti, è consentito destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili o gli avanzi di gestione si sono prodotti; medesima percentuale degli utili e degli avanzi di gestione può alternativamente essere distribuita come dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato. Il decreto correttivo n. 163/2022 ha escluso dall'applicazione della normativa predetta le società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c. ma, d'altro canto, al fine di incoraggiare gli investimenti per l'impiantistica sportiva nel quadro delle politiche di supporto e avviamento allo sport, ha esteso la quota del 50% alla misura dell'80% per gli enti sportivi che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.

6. - Significativa attestazione del disegno di ridimensionamento del CONI in favore di Sport e Salute s.p.a., con la conseguente ingerenza diretta del Governo nella gestione dello sport in Italia, è rappresentata dalla nuova disciplina sul Registro delle attività sportive dilettantistiche introdotta dalla Riforma dello sport.

Giova, in proposito, ricordare che il Registro è stato per la prima volta istituito dall'art. 90, comma 20, della l. n. 289/2002, con la denominazione di Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, distinto in tre sezioni intitolate rispettivamente alle associazioni sportive senza personalità giuridica, alle associazioni sportive con personalità giuridica e alle società sportive costituite nella forma di società di capitali. L'iscrizione in questo registro era condizione per l'accesso ai contributi pubblici di qualsiasi natura in favore delle società ed associazioni sportive

⁶³ D.l. 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (c.d. Decreto Dignità), in *G.U., Serie Generale*, n. 161 del 13 luglio 2018, convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2018, n. 96, in *G.U.*, n. 186 dell'11 agosto 2018.

⁶⁴ La scelta legislativa di sopprimere le s.s.d. lucrative è stata oggetto di forti obiezioni critiche già per il fatto del ricorso alla via della decretazione d'urgenza, senza, quindi, un *iter* legislativo idoneo a garantire una più matura ponderazione anche tramite la consultazione delle parti sociali, così come, invece, era accaduto per l'*iter* che aveva portato alla loro introduzione. Peraltro, nei lavori preparatori che hanno condotto all'approvazione del Decreto Dignità, il cui contenuto concerne la disciplina del rapporto di lavoro, non è stata spesa alcuna parola per spiegare le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sottese all'abrogazione per tale via delle società sportive dilettantistiche lucrative.

⁶⁵ L'art. 8 del d.lgs. n. 36/2021 prevede al comma 1 che «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio» e, al comma 2, che «Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto».

dilettantistiche, e la dimostrazione dell'esistenza di tale iscrizione era espressamente posta a carico delle stesse società ed associazioni sportive, come prescritto dall'art. 90, comma 22, della l. n. 289/2002.

Questa disposizione, che non era stata accolta con favore dalle società e dalle associazioni sportive, è stata abrogata dalla l. 21 maggio 2004, n. 128 (art. 4, comma 6-*quater*) in sede di conversione del d.l. 22 marzo 2004, n. 72. D'altra parte, dopo soltanto sette giorni, in seno al d.l. 28 maggio 2004, n. 136 (convertito nella l. 27 luglio 2004, n. 186) è stata inserita la disposizione (art. 7) secondo cui «in relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche», che è condizione per l'erogazione dei contributi pubblici, le disposizioni in materia tributaria contenute nell'art. 90, sopra citato, si applicano alle sole associazioni e società sportive «in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale» e, a tal fine, si assegnava al CONI il compito di trasmettere annualmente al MEF l'elenco delle a.s.d. e delle s.s.d. riconosciute ai fini sportivi. Per altra via, dunque, l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI continuava ad esplicare la funzione di individuare i legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all'associazionismo sportivo.

Con la Riforma dello sport, se da un lato è stato confermato che «la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive», dall'altro si è sottratta al CONI la funzione di tenuta del Registro che è passata, invece, sotto la responsabilità del Dipartimento per lo sport, cui spetta il compito di trasmettere annualmente al MEF l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte ed esercitare le correlate funzioni ispettive, avvalendosi della società Sport e salute s.p.a. (art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 36/2021; art. 13 decreto n. 39/2021).

Più nello specifico, il decreto n. 39/2021, in attuazione della delega in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi agli organismi sportivi, ha istituito per l'appunto presso il Dipartimento per lo sport il «Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche» nel quale vanno iscritte tutte le a.s.d. e le s.s.d. affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché, in una sezione speciale, le società e associazioni sportive riconosciute dal CIP, con l'effetto della certificazione della loro natura dilettantistica «per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica» (artt. 4 e 5) ed ampliando, al contempo, la sua portata applicativa, giacché si è previsto che l'iscrizione nel nuovo Registro possa valere, in deroga al D.P.R. n. 361/2000, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica per le associazioni che ne facciano richiesta unitamente alla domanda di iscrizione (artt. 7 e 14) e, inoltre, che «mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro» si assolvano l'adempimento delle prescritte comunicazioni mensili ai fini pensionistici all'INPS in relazione ai lavoratori sportivi titolari di Co.Co.Co. (art. 35, comma 8-*quiquies*, d.lgs. n. 36/2021, inserito dall'art. 23 del d.lgs. n. 163/2022). Va, per inciso, osservato, con riferimento a tale ultima disposizione, come la bozza del d.lgs. n. 49/2023, nel correggere il comma 8-*quiquies* sopra citato, abbia previsto che la comunicazione all'INPS mediante impiego del Registro sia una modalità meramente eventuale e non più ordinaria (l'espressione «è assolta» è stata sostituita con l'espressione «può essere assolta» probabilmente – v'è da ritenere – per una presa d'atto in merito al fondato timore che l'apposita funzione telematica del Registro non sarebbe stata attivata in tempo utile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021).

A seguito dell'introduzione della nuova disciplina sul Registro delle attività sportive dilettantistiche il legislatore ha provveduto ad abrogare l'art. 7 del d.l. n. 136/2004 sopra citato, prevedendo al contempo che il nuovo Registro «sostituisce a tutti gli effetti il precedente» con l'automatica trasmigrazione delle iscrizioni delle società e associazioni ivi contenute (art. 12).

Al di là degli effetti sul piano fiscale, ed ora anche civile e pensionistico, correlati al Registro delle attività sportive dilettantistiche, esso assolve nei fatti, da un lato, per il soggetto che ne ha la responsabilità, ad una significativa funzione di censimento degli enti che compongono l'associazionismo sportivo nell'area del dilettantismo, che, nei numeri, rappresentano la più larga fetta dell'intero mondo sportivo e, per questi ultimi, dall'altro lato, alla identificazione dell'ente di riferimento sovraordinato nel sistema sportivo nazionale.

Non v'è dubbio, quindi, che la sostituzione del CONI con Sport e salute s.p.a. nella responsabilità di tenuta del Registro assuma in concreto un'incidenza pregnante tale da realizzare nei fatti, almeno in parte, nonostante la sua avvenuta decadenza, la delega «in materia di ordinamento sportivo» contenuta nell'art. 1 della l. n. 86/2019, riferita al «riordino del CONI e della disciplina di settore».

Non è un caso, infatti, che l'applicazione della disciplina sopra richiamata abbia costituito occasione di acceso scontro tra il CONI e Sport e Salute s.p.a., determinato, d'altra parte, anche in ragione del fatto che, mentre la disposizione contenuta nell'art. 10 del d.lgs. n. 36/2021, istitutrice del nuovo Registro sotto la responsabilità di Sport e Salute s.p.a. è entrata in vigore già a far data dal 1° gennaio 2022, le disposizioni contenute nel decreto n. 39/2021, compresa quella abrogatrice dell'art. 7 della L. n. 186/2004, sono entrate in vigore soltanto il 31 agosto dello stesso anno, con l'effetto, quindi, della contemporanea vigenza, per ben otto mesi, di due discipline legittimanti alle medesime funzioni, l'una il CONI, e l'altra Sport e Salute s.p.a., con le conseguenti ricadute negative in termini di certezza del diritto ai danni delle società ed associazioni sportive interessate.